

Orientamenti

ABE/GL/2018/06

31 ottobre 2018

Orientamenti

sulla gestione di esposizioni deteriorate e
oggetto di concessioni

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti creditizi devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti, definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il ([gg.mm.aaaa]) se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «ABE/GL/201X/XX» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano le buone pratiche di gestione del rischio che gli enti creditizi devono utilizzare per gestire le esposizioni deteriorate (*non-performing exposures*, NPE), le esposizioni oggetto di concessioni (*forborne exposures*, FBE) e le garanzie escusse.
6. Esse forniscono inoltre indicazioni alle autorità competenti su come valutare le pratiche, le politiche, i processi e le procedure di gestione dei rischi degli enti creditizi per gestire le NPE e le FBE nel quadro del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

Ambito di applicazione

7. I presenti orientamenti si applicano all'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE², che impone agli enti di dotarsi di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, il controllo e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonché meccanismi di controllo interno adeguati.
8. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi si adeguino a tali orientamenti su base individuale, subconsolidata e consolidata in linea con l'articolo 109 della direttiva 2013/36/UE.
9. Tutte le sezioni di questi orientamenti si applicano a tutte le esposizioni che rientrano nelle definizioni di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni, come definito all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione³.
10. Ai fini dell'applicazione delle suddette definizioni relative alle esposizioni deteriorate e alle esposizioni oggetto di concessioni di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, le esposizioni da negoziazione comprendono le esposizioni incluse nel portafoglio di negoziazione definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 86 del regolamento (UE) n. 575/2013.

² Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

11. Gli enti creditizi con percentuali di crediti deteriorati lordi (NPL) pari o maggiori al 5 % a livello consolidato, subconsolidato o individuale dovrebbero applicare le sezioni 4 e 5 di questi orientamenti agli enti che hanno percentuali di crediti deteriorati lordi superiori al limite stabilito.
12. Qualora gli enti creditizi abbiano una percentuale di crediti deteriorati lordi al di sotto del 5 %, ma presentino un tasso elevato o una quantità rilevante di NPE in singoli portafogli o portafogli singoli con una concentrazione specifica di NPE in una regione geografica, un settore economico o un gruppo di clienti connessi, le autorità competenti possono imporre agli enti creditizi di applicare le sezioni 4 e 5 a livello di questi portafogli.
13. Inoltre, le autorità competenti possono identificare gli enti creditizi diversi da quelli di cui al paragrafo 11 che dovrebbero applicare le sezioni 4 e 5. Le autorità competenti dovrebbero imporre l'applicazione di queste sezioni qualora rilevino indicazioni di deterioramento della qualità degli attivi. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei seguenti elementi e delle loro interazioni quando valutano l'applicabilità delle sezioni 4 e 5:
- a) flussi in ingresso (inflow) crescenti di NPE;
 - b) livello elevato o crescente di FBE;
 - c) livello elevato o crescente di garanzie escusse;
 - d) bassi tassi di copertura;
 - e) indicatori di allerta precoce violati;
 - f) un Texas ratio elevato;
 - g) la qualità e l'adeguatezza dell'attività di recupero.
14. Tutti gli enti creditizi dovrebbero applicare le sezioni dalla 6 alla 9.
15. Gli enti creditizi dovrebbero conformarsi a detti orientamenti secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività e in particolare gli enti creditizi possono conformarsi alle sezioni 4 e 5 in base ai criteri di proporzionalità specificati nella sezione 4, titolo I, degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna⁴. Inoltre, se le autorità competenti classificano l'ente creditizio ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale facendolo rientrare nella categoria 3 o 4 [secondo le indicazioni degli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per

⁴ Orientamenti sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2017/11).

il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)⁵], gli orientamenti dovrebbero essere applicati in modo proporzionale. Il principio di proporzionalità nell'applicazione dei presenti orientamenti riguarderà, in particolare, la semplificazione degli obblighi per l'operatività e i dispositivi di governo societario che sostengono le strategie sulle NPE degli enti creditizi (sezione 5).

16. La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un ente appartenente alla categoria 3 o 4 dello SREP può essere ottenuta allineando la valutazione con il modello di livello minimo di ingaggio dello SREP, che garantisce un approccio basato sul rischio in materia di vigilanza e considera la rilevanza sistemica dell'ente.

Destinatari

17. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i del regolamento (UE) n. 1093/2010. I presenti orientamenti sono anche rivolti agli enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Definizioni

18. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel regolamento (UE) n. 575/2013⁶ e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, nella versione modificata ed in vigore, hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

19. In aggiunta e specificatamente, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni.

Periodo per il rientro in bonis	Come definito all'allegato V, parte 2, paragrafo 231, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione
EBITDA	Utili al lordo di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni
Misure di concessione	Misure di concessione come definite all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione
Esposizioni oggetto di concessioni (FBE)	Esposizioni per cui sono state applicate misure di concessione ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione
Garanzie escusse	Attività ottenute a seguito dell'escussione di una garanzia reale e che rimangono iscritte in bilancio. Le garanzie escusse possono essere ottenute tramite procedimenti giudiziari, accordi

⁵ Descritte nella sezione 2.1.1 «Classificazione degli enti» degli orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (ABE/GL/2014/13).

⁶ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

	bilaterali con il debitore o altre tipologie di trasferimento della garanzia reale dal debitore all'ente creditizio. Le garanzie escusse possono includere attività finanziarie e non finanziarie e dovrebbero comprendere tutte le garanzie acquisite indipendentemente dalla loro classificazione ai fini contabili
Beni immobili	Beni immobili come definiti all'articolo 208 del regolamento (UE) n. 575/2013
Costo di liquidazione	I costi di liquidazione sono definiti come flussi di cassa in uscita registrati durante l'escussione delle garanzie e il processo di vendita e includono: <ul style="list-style-type: none"> a) tutte le spese legali applicabili; b) costi vendita, imposte e altre spese; c) eventuali costi di manutenzione supplementari sostenuti dall'ente creditizio in relazione all'escussione e alla dismissione delle garanzie; d) qualsiasi flusso di cassa in entrata fino alla data di liquidazione
Organo di amministrazione	Come definito all'articolo 3, paragrafo 1, punti 7 e 8, della direttiva 2013/36/UE
Beni mobili	Proprietà fisica diversa dai beni immobili ai sensi dell'articolo 210 del regolamento (UE) n. 575/2013
Esposizioni deteriorate (NPE)	Esposizioni classificate come deteriorate in conformità con l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione
Crediti deteriorati (NPL)	Prestiti e anticipi definiti all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che sono classificati come deteriorati ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione
Quota dei crediti deteriorati	Per calcolare la quota dei crediti deteriorati, il valore contabile lordo dei crediti deteriorati e degli anticipi è diviso per il valore contabile lordo del totale dei prestiti e degli anticipi in linea con la definizione delle NPE
Quadro normativo delle NPE	Politiche, processi, controlli e sistemi per la gestione del rischio delle NPE
Portafoglio	Un gruppo di esposizioni con caratteristiche simili in termini di rischio di credito
Periodo di prova	Come definito all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione
Quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (RAF)	La metodologia complessiva costituita dalle politiche, dai processi, dai controlli e dai sistemi tramite i quali viene determinata, comunicata e monitorata la propensione al rischio. Include una dichiarazione relativa alla propensione al rischio, i limiti di rischio e la descrizione dei ruoli e delle competenze

delle figure incaricate di sovrintendere all’attuazione e al monitoraggio del RAF. Il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio dovrebbe considerare i rischi rilevanti per l’ente creditizio e per la sua reputazione nei confronti di soggetti depositanti, investitori e i clienti. Il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio è allineato alla strategia della banca

Texas ratio

Texas ratio: è un indice che mette in rapporto le consistenze dei crediti deteriorati con il patrimonio netto di un ente creditizio. Crediti deteriorati (valore contabile lordo) su patrimonio netto e riduzioni di valore accumulate

3. Attuazione

Data di applicazione

20. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 30 giugno 2019.

21. Ai fini della prima applicazione dei presenti orientamenti, gli enti creditizi dovrebbero calcolare la percentuale di crediti deteriorati lordi utilizzando la data di riferimento del 31 dicembre 2018.

4. Strategia per le NPE

22. Questa sezione delinea gli elementi chiave per elaborare e attuare una strategia per le NPE. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di un quadro adeguato per identificare, misurare, gestire, monitorare e mitigare le NPE, anche tramite attività di recupero.

23. Per l'elaborazione e l'attuazione delle loro strategie per le NPE, gli enti creditizi dovrebbero tenere conto delle considerazioni e delle esigenze pertinenti in materia di protezione dei consumatori e garantire un trattamento equo dei consumatori.

4.1 Elaborazione della strategia per le NPE

24. Gli istituti creditizi dovrebbero stabilire una strategia per le NPE ai fini della riduzione di queste ultime in un orizzonte temporale realistico ma anche sufficientemente ambizioso (obiettivi di riduzione delle NPE). Tale strategia dovrebbe stabilire l'approccio e gli obiettivi dell'ente creditizio per l'efficace gestione volta alla massimizzazione dei recuperi e, come fine ultimo, la riduzione delle consistenze delle NPE in modo chiaro, credibile e praticabile per ciascun portafoglio rilevante. Nell'elaborare e attuare la strategia per le NPE per i portafogli al dettaglio, gli enti creditizi dovrebbero considerare le disposizioni volte a tutelare i consumatori, tra cui la direttiva 2014/17/UE,⁷ la direttiva 2008/48/CE⁸ e gli orientamenti ABE su morosità e pignoramenti⁹.

⁷ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

⁸ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

⁹ Orientamenti su morosità e pignoramenti (EBA/GL/2015/12).

25. L'impianto di base per l'elaborazione e attuazione della strategia per le NPE dovrebbe includere le seguenti componenti:

- a) valutazione del contesto operativo e delle condizioni esterne (cfr. sezione 4.2.);
- b) elaborazione della strategia per le NPE a breve, medio e lungo termine (cfr. sezione 4.3);
- c) attuazione del piano operativo (cfr. sezione 4.4);
- d) piena integrazione della strategia per le NPE nei processi gestionali dell'ente creditizio, inclusi il regolare riesame e il monitoraggio indipendente (cfr. sezione 4.5).

26. Nell'elaborare la loro strategia per le NPE, gli enti creditizi dovrebbero considerare anche le politiche volte a garantire un trattamento equo dei debitori.

4.2 Valutazione del contesto operativo

27. Per la formulazione e l'esecuzione di una adeguata strategia per le NPE, gli enti creditizi dovrebbero anzitutto portare a termine una valutazione dei seguenti elementi:

- a) capacità interna di gestire efficacemente e ridurre le NPE;
- b) condizioni e contesto operativo esterni;
- c) implicazioni patrimoniali della strategia per le NPE.

4.2.1 Capacità interne/autovalutazione

28. Gli enti creditizi dovrebbero svolgere un'autovalutazione esaustiva volta a valutare la situazione attuale e le misure da intraprendere internamente per colmare le eventuali lacune esistenti nelle capacità interne per gestire le NPE.

29. Gli enti dovrebbero esaminare e comprendere appieno i seguenti aspetti.

- a) Entità e determinanti delle loro NPE:
 - i. dimensioni ed evoluzione dei portafogli di NPE con un appropriato livello di granularità, che ne richiede un raggruppamento adeguato, come illustrato nella sezione 5.2.3;
 - ii. determinanti dei flussi in ingresso e in uscita di NPE per portafoglio, se rilevanti;
 - iii. altre potenziali correlazioni e nessi di causalità.
- b) Esito delle misure di gestione delle NPE intraprese in passato dall'ente:
 - i. tipologia e natura delle misure attuate, incluse le attività di concessione;

- ii. efficacia di tali misure e relative determinanti.
- c) Capacità operative (procedure, strumenti, qualità dei dati, informatizzazione/automazione, personale/competenze professionali, processo decisionale, politiche interne e qualsiasi altro ambito rilevante per l’attuazione della strategia) per le varie fasi del processo, inclusi ma non limitati ai seguenti aspetti:
- i. sistemi di allerta precoce delle NPE;
 - ii. attività di concessione;
 - iii. riduzioni di valore e cancellazioni;
 - iv. valutazioni delle garanzie;
 - v. recupero dei crediti, procedimenti giudiziari ed escussioni delle garanzie;
 - vi. gestione delle garanzie escusse, se rilevante;
 - vii. segnalazione e monitoraggio delle NPE ed efficacia delle misure di recupero.

30. Gli enti creditizi dovrebbero svolgere annualmente un’autovalutazione esaustiva che copra almeno gli elementi elencati al paragrafo 29 per determinare i punti di forza, le lacune significative e qualsiasi ambito di miglioramento per poter conseguire i propri obiettivi di riduzione delle NPE.

31. Gli enti creditizi dovrebbero riferire il risultato dell’autovalutazione esaustiva all’organo di gestione dell’ente e all’autorità competente.

32. Gli enti creditizi dovrebbero considerare l’opportunità di chiedere periodicamente pareri agli esperti dei servizi dell’istituzione preposti alla gestione e al controllo dei rischi e a fonti esterne circa la loro capacità gestionale delle NPE.

4.2.2 Condizioni e contesto operativo esterni

33. Gli enti creditizi dovrebbero valutare e considerare le condizioni e il contesto operativo esterni attuali e che si prospettano per il futuro per stabilire la strategia per le NPE e i relativi obiettivi di riduzione. Nella definizione della strategia gli enti creditizi dovrebbero tenere conto, se necessario, del seguente elenco di fattori esterni.

- a) Le condizioni macroeconomiche, inclusi gli andamenti del mercato immobiliare o di altri settori rilevanti, tenendo conto delle concentrazioni settoriali nei portafogli di NPE.
- b) Le aspettative di mercato riguardo ai livelli di NPE e relativa copertura ritenuti accettabili, ivi compresi ma non esclusivamente i pareri delle agenzie di rating e degli analisti di mercato, e le ricerche disponibili, tenendo debitamente conto anche degli interessi dei debitori.

- c) La domanda di NPE da parte degli investitori, comprese le tendenze e le dinamiche sul mercato interno e internazionale delle vendite dei portafogli di NPE.
- d) Il grado di maturità del settore di servicing delle NPE e la disponibilità e la copertura di servizi specializzati.
- e) Il quadro normativo, regolamentare e giudiziario. Gli enti creditizi dovrebbero avere una buona comprensione dei procedimenti legali connessi al recupero delle NPE per le diverse tipologie di attività e nelle diverse giurisdizioni. In particolare, gli enti creditizi dovrebbero valutare la durata media di tali procedimenti, i risultati finanziari medi, la classificazione delle diverse tipologie di esposizioni e le relative implicazioni sui risultati, gli effetti dei tipi e della classificazione delle garanzie reali e delle garanzie personali sui risultati, l’impatto delle questioni legate alla tutela del consumatore sulle decisioni giuridiche e i costi medi totali associati ai procedimenti giudiziari. Le disposizioni legali volte a tutelare i consumatori, specificatamente per le esposizioni verso mutui ipotecari residenziali, dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti creditizi al momento della definizione della strategia sulle NPE;
- f) le implicazioni fiscali a livello nazionale delle riduzioni di valore e delle cancellazioni delle NPE.

4.2.3 Implicazioni patrimoniali della strategia per le NPE

34. Gli enti creditizi dovrebbero poter effettuare una valutazione particolareggiata dell’impatto della strategia pianificata dal punto di vista del capitale, dell’importo dell’esposizione al rischio, dell’utile o della perdita e delle riduzioni di valore per ognuno dei fattori di riduzione e valutare se la banca ha individuato un processo strategico per risolvere qualsiasi carenza in scenari economici diversi. I criteri di valutazione e le ipotesi e implicazioni sottostanti dovrebbero essere allineati con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio e con il processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)¹⁰.

35. Gli enti creditizi dovrebbero includere interventi adeguati nella loro strategia in materia di capitale per assicurare che il livello di capitale disponibile consentirà una riduzione sostenibile delle NPE nello stato patrimoniale.

4.3 Elaborazione della strategia per le NPE

36. La strategia per le NPE dovrebbe, come minimo, incorporare obiettivi quantitativi da conseguirsi entro un limite relativo alle NPE e obiettivi per le garanzie escusse, accompagnati se necessario da un relativo piano operativo completo. Lo sviluppo di tale strategia si dovrebbe basare su un processo di autovalutazione e su un’analisi delle opzioni strategiche per l’attuazione della strategia per le NPE. La strategia per le NPE e il piano operativo

¹⁰ Cfr. orientamenti sull’acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP (ABE/GL/2016/10).

dovrebbero essere definiti e approvati dall'organo amministrativo e rivisti almeno con frequenza annuale.

4.3.1 Opzioni per l'attuazione della strategia

37. Gli enti creditizi dovrebbero considerare l'idea di includere una combinazione di strategie e opzioni nella strategia per le NPE atte a conseguire i loro obiettivi a breve, medio e lungo termine. Per rendere positivamente operativa la strategia per le NPE, gli enti creditizi dovrebbero almeno esaminare le seguenti opzioni attuative, che non si escludono a vicenda, per i diversi portafogli e in diverse condizioni:

- a) strategia basata su mantenimento delle posizioni in bilancio/misure di concessione: strategia idonea di recupero e opzioni di concessione. La strategia di mantenimento delle posizioni in bilancio è fortemente connessa al modello operativo dell'ente creditizio, alle competenze nella valutazione dei debitori e delle misure di concessione, alla capacità di gestione operativa delle NPE, all'esternalizzazione del servicing e alle politiche di cancellazione;
- b) riduzioni attive dei portafogli: cessioni, cartolarizzazioni o, nel caso in cui le NPE sia ritenute irrecuperabili, cancellazioni. Questa opzione è fortemente connessa all'adeguatezza delle riduzioni di valore, alle valutazioni delle garanzie reali, alla qualità dei dati sulle esposizioni e alla domanda di NPE da parte degli investitori;
- c) cambiamento di tipologia di esposizione o garanzia reale: vi rientrano le escussioni delle garanzie, la conversione del debito in azioni, la conversione del debito in attività o la sostituzione delle garanzie reali;
- d) opzioni di tipo legale: comprendono procedure di insolvenza o composizioni extragiudiziali.

38. Gli enti creditizi dovrebbero individuare opzioni strategiche a medio e lungo termine per riduzioni delle NPE non realizzabili nell'immediato, ad esempio a causa dell'assenza di domanda di NPE da parte degli investitori, la quale potrebbe variare nel medio e lungo termine. Il piano operativo potrebbe pertanto dover tenere conto di tali variazioni e prevedere misure preparatorie, ad esempio migliorando la qualità dei dati sulle NPE per far fronte a future operazioni con gli investitori.

39. Qualora un ente creditizio valuti che le opzioni summenzionate non permettano di conseguire una riduzione sufficiente delle NPE a medio-lungo termine per alcuni portafogli o singole esposizioni, ciò dovrebbe chiaramente tradursi in un approccio tempestivo sul fronte della riduzione di valore e cancellazione.

40. Gli enti creditizi intenzionati a condurre procedimenti complessi, quali operazioni di cartolarizzazione e trasferimento del rischio relative alle NPE, dovrebbero svolgere una solida analisi del rischio e disporre di adeguati processi di controllo del rischio¹¹.

¹¹ Come disposto per la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

4.3.2 Obiettivi

41. Prima di intraprendere la definizione degli obiettivi a breve-medio termine, gli enti creditizi dovrebbero pervenire a una chiara visione dei livelli di NPE ragionevoli nel lungo periodo, non solo per singolo portafoglio ma anche a livello aggregato. Gli enti creditizi dovrebbero tenere in considerazione i benchmark internazionali oppure storici per definire i livelli ragionevoli di NPE nel lungo periodo.

42. Gli enti creditizi dovrebbero almeno includere obiettivi quantitativi realistici, ma ambiziosi, chiaramente definiti nelle proprie strategie per le NPE, comprese le escussioni delle garanzie, ove opportuno. Tali obiettivi dovrebbero determinare una concreta riduzione, al lordo e al netto delle riduzioni di valore, nelle NPE, almeno nel medio termine. Sebbene le aspettative riguardo al mutare delle condizioni macroeconomiche possano svolgere un ruolo nella definizione dei livelli perseguiti come obiettivo, se basate su solide previsioni esterne, queste non dovrebbero costituire l'unico fondamento degli obiettivi fissati per la riduzione delle NPE.

43. Gli enti creditizi dovrebbero stabilire gli obiettivi come segue:

- a) per orizzonti temporali [breve termine (indicativamente un anno), medio termine (indicativamente tre anni) e possibilmente lungo termine];
- b) per portafogli principali [ad es. mutui ipotecari al dettaglio, consumo al dettaglio, commercio al dettaglio, piccole e medie imprese (PMI), imprese, grandi imprese, immobili commerciali];
- c) per modalità attuativa (ad es. recuperi per cassa relativi a strategie di mantenimento delle posizioni in bilancio, escussioni delle garanzie, recupero crediti per vie legali, proventi dalla vendita di NPE o cancellazioni).

44. Gli obiettivi relativi alle NPE per gli enti creditizi dovrebbero come minimo includere una prospettata riduzione delle NPE, in termini assoluti o relativi, al lordo e al netto delle riduzioni di valore, non soltanto su base complessiva ma anche per i principali portafogli di NPE. In caso di rilevanti escussioni di garanzie, andrebbe definita un'apposita strategia per la gestione delle garanzie escusse o quanto meno andrebbero inclusi obiettivi di riduzione nella strategia per le NPE.

45. Gli obiettivi delle NPE dovrebbero essere in linea con gli obiettivi operativi più granulari. Possono essere attuati ulteriori indicatori di monitoraggio come obiettivi aggiuntivi, se ritenuto opportuno.

4.3.3 Piano operativo

46. La strategia per le NPE degli enti creditizi dovrebbe poggiare su un piano operativo che dovrebbe essere definito, approvato e rivisto dall'organo di amministrazione. Il piano dovrebbe chiaramente definire le modalità con cui gli enti creditizi attueranno dal punto di

vista operativo le rispettive strategie per le NPE su un orizzonte di almeno 1-3 anni (a seconda del tipo di misure operative richieste).

47. Il piano operativo per le NPE dovrebbe contenere almeno:

- a) chiare finalità e chiari obiettivi con scadenze precise;
- b) attività da svolgere articolate in base al portafoglio;
- c) dispositivi e strutture di governance, tra cui responsabilità e meccanismi di reportistica per quanto concerne le attività e i risultati;
- d) standard qualitativi per assicurare il conseguimento di risultati;
- e) esigenze in termini di organico e risorse;
- f) infrastruttura tecnica necessaria e un piano di rafforzamento;
- g) esigenze di bilancio a livello granulare e consolidato per l'attuazione della strategia per le NPE;
- h) piani di comunicazione con controparti interne ed esterne (ad esempio per le cessioni, per il servicing, per le iniziative di efficienza).

48. Il piano operativo dovrebbe prestare particolare attenzione ai fattori interni di potenziale ostacolo all'esito positivo della strategia per le NPE.

4.4 Attuazione del piano operativo

49. L'attuazione del piano operativo per la strategia per le NPE dovrebbe poggiare su politiche e procedure adeguate, una chiara titolarità e strutture di governance idonee, incluse procedure di attivazione di livelli successivi di intervento, ovvero di comunicazione con la gerarchia superiore. Inoltre, il piano operativo dovrebbe prevedere misure di gestione del cambiamento ad ampio spettro per poter integrare l'assetto per il recupero delle NPE tra gli elementi fondamentali della propria cultura d'impresa.

50. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare con tempestività qualsiasi scostamento rilevante rispetto al piano all'organo di amministrazione e all'autorità competente, indicando adeguati interventi correttivi da porre in essere.

4.5 Integrazione della strategia per le NPE

51. Poiché l'attuazione e la riuscita della strategia per le NPE presupporranno il coinvolgimento e il contributo di molte aree diverse all'interno di un ente creditizio, la strategia dovrebbe essere integrata nei processi a tutti i livelli dell'organizzazione, anche quello strategico e operativo, tra cui il comitato dei rischi, come definito all'articolo 76, paragrafo 3, della

direttiva 2013/36/UE.

52. Gli enti creditizi dovrebbero portare all'attenzione di tutto il personale le componenti chiave della strategia per le NPE, in linea con l'approccio adottato riguardo alla loro strategia generale e, in particolare, alla strategia dei rischi, come indicato all'articolo 76 della direttiva 2013/36/UE. Ciò risulta di particolare importanza se l'attuazione della strategia per le NPE comporterà cambiamenti di ampia portata nelle procedure aziendali.
53. Gli enti creditizi dovrebbero chiaramente definire e documentare i ruoli, le responsabilità e le linee gerarchiche formali per l'attuazione della strategia per le NPE e del piano operativo.
54. Il personale e i quadri coinvolti nelle attività di recupero delle NPE dovrebbero essere dotati di chiari obiettivi e incentivi a livello individuale (o di gruppo) tesi al raggiungimento degli obiettivi convenuti nella strategia per le NPE e nel piano operativo. Le relative politiche di remunerazione, gli obiettivi di sviluppo della carriera e i quadri di monitoraggio dei risultati dovrebbero tenere conto degli obiettivi definiti per le NPE al fine di garantire la piena partecipazione del personale e dei quadri alla riduzione delle NPE nonché del trattamento equo dei consumatori. Il regime di incentivi per il personale e i quadri nelle unità preposte all'erogazione dei prestiti/unità operative dovrebbe anche tenere conto del riscontro derivante dalle attività di recupero e della qualità delle esposizioni degli enti creditizi per disincentivare un'eccessiva assunzione di rischi. Per le esposizioni al dettaglio queste politiche di remunerazione dovrebbero essere elaborate in linea con gli orientamenti ABE concernenti le politiche e le prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio¹².
55. Tutte le componenti rilevanti della strategia per le NPE dovrebbero essere pienamente allineate con il piano e il bilancio d'impresa ed esservi integrate, ivi inclusi tutti i costi connessi all'attuazione del piano operativo, ma anche potenziali perdite derivanti dalle attività di recupero delle NPE.
56. La strategia per le NPE dovrebbe essere pienamente integrata nel quadro di gestione del rischio. In questo contesto, si dovrebbe prestare particolare attenzione agli elementi riportati di seguito.
- a) ICAAP:¹³ tutte le componenti rilevanti della strategia per le NPE dovrebbero essere pienamente allineate con il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*internal capital adequacy assessment process, ICAAP*) ed esservi integrate. Gli enti creditizi dovrebbero predisporre una valutazione quantitativa e qualitativa dell'evoluzione delle NPE in condizioni di base e di stress, incluso l'impatto sulla pianificazione patrimoniale.

¹² Orientamenti concernenti le politiche e le prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio (EBA/GL/2016/06).

¹³ Ai sensi dell'articolo 108 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- b) RAF:¹⁴ il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*risk appetite framework*, RAF) e la strategia per le NPE sono strettamente interconnessi. Il RAF dovrebbe pertanto contenere parametri e limiti chiaramente definiti, approvati dall'organo di amministrazione, in linea con gli elementi centrali e gli obiettivi propri della strategia per le NPE.
- c) Piano di risanamento¹⁵: laddove il piano di risanamento preveda livelli degli indicatori e interventi connessi alle NPE, gli enti creditizi dovrebbero assicurare che siano in linea con gli obiettivi strategici e il piano operativo per le NPE.

57. Gli enti creditizi dovrebbero assicurare un elevato livello di monitoraggio e supervisione da parte delle funzioni di gestione dei rischi per quanto concerne la formulazione e l'attuazione della strategia relativa alle NPE e del piano operativo.

5. Governance e assetto operativo nella gestione delle NPE

58. Per far sì che gli enti creditizi siano in grado di affrontare il problema delle NPE in modo efficiente e sostenibile, dovrebbe essere istituita una struttura di governance e un assetto operativo adeguati.

59. La presente sezione tratta gli elementi fondamentali concernenti la governance e l'assetto operativo del complessivo sistema di recupero delle NPE e copre aspetti dell'azione di indirizzo e del processo decisionale, il modello operativo per la gestione delle NPE, il sistema dei controlli interni e i processi di monitoraggio delle NPE.

60. Per l'attuazione della governance e dell'assetto operativo nella gestione delle NPE, gli enti creditizi dovrebbero tenere conto delle considerazioni e delle esigenze pertinenti in materia di protezione dei consumatori e garantire un trattamento equo dei consumatori.

5.1 Azione di indirizzo e processo decisionale

¹⁴ Secondo la descrizione del Financial Stability Board nel documento «Principles for An Effective Risk Appetite Framework».

¹⁵ Ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

61. La strategia complessiva di un ente creditizio e la sua attuazione dovrebbero comprendere la strategia per le NPE e il piano operativo, che andrebbero pertanto stabiliti, approvati e rivisti dall'organo di amministrazione. In particolare l'organo di amministrazione dovrebbe:

- a) approvare con frequenza annuale e riesaminare regolarmente la strategia per le NPE e il piano operativo in linea con la strategia generale in materia di rischi;
- b) supervisionare l'attuazione della strategia per le NPE;
- c) definire gli obiettivi gestionali qualitativi e quantitativi e gli incentivi per le attività finalizzate al recupero delle NPE;
- d) monitorare su base trimestrale i progressi compiuti rispetto agli obiettivi definiti nella strategia per le NPE e nel piano operativo;
- e) definire adeguate procedure di approvazione delle decisioni afferenti al recupero delle NPE, che per grandi esposizioni dovrebbero richiedere l'approvazione dell'organo di amministrazione;
- f) approvare i processi e le politiche concernenti le NPE (incluse quelle elencate nell'allegato 4), rivederli almeno con scadenza annuale ed effettuare qualsiasi modifica necessaria, assicurandone la piena comprensione da parte del personale;
- g) assicurare controlli interni adeguati sui processi di gestione delle NPE, con particolare attenzione alle attività connesse alle classificazioni delle NPE, alle riduzioni di valore, alle cancellazioni, alle valutazioni delle garanzie e alla sostenibilità delle soluzioni di concessione;
- h) disporre di conoscenze, esperienze e competenze adeguate nella gestione delle NPE.

62. L'organo di amministrazione e gli alti dirigenti dovrebbero dedicare alle questioni inerenti al recupero delle NPE, in linea con l'articolo 76 della direttiva 2013/36/UE, una parte del proprio tempo e delle proprie competenze in proporzione ai rischi connessi alle NPE all'interno dell'ente creditizio. Gli enti creditizi dovrebbero istituire e documentare procedure decisionali chiaramente definite, efficienti e coerenti, con il coinvolgimento di un'adeguata funzione di controllo di secondo livello in qualsiasi momento.

5.2 Modello operativo per la gestione delle NPE

5.2.1 Unità dedicate al recupero delle NPE

63. Per attenuare in maniera adeguata potenziali conflitti di interesse nel gestire le NPE e fare buon uso delle relative competenze specializzate all'interno dell'organizzazione, gli enti creditizi dovrebbero stabilire unità dedicate al recupero delle NPE, distinte rispetto a quelle preposte alle attività di erogazione dei prestiti. Tale approccio basato sulla separazione delle attribuzioni non dovrebbe riguardare soltanto le attività di relazione con la clientela (ad

esempio negoziazione con i clienti di soluzioni di concessione), ma abbracciare anche il processo decisionale. In questo contesto gli enti creditizi dovrebbero considerare di istituire appositi organi decisionali per le questioni inerenti al recupero delle NPE (ad esempio comitati per le NPE).

64. Qualora sovrapposizioni con gli organi decisionali, i dirigenti o gli esperti preposti all'erogazione dei prestiti fossero inevitabili, l'assetto organizzativo e i controlli interni dovrebbero assicurare l'adeguata mitigazione di qualsiasi potenziale conflitto di interesse.

65. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di meccanismi atti a garantire la regolare interazione tra le unità dedicate alle NPE e quelle preposte all'erogazione dei prestiti.

66. Per strutturare in modo adeguato le unità dedicate alle NPE, gli enti creditizi dovrebbero tenere conto delle specificità dei propri principali portafogli di NPE, compresi la tipologia di esposizione (al dettaglio, piccole e medie imprese, imprese) e il tipo di garanzia.

67. Per i portafogli omogenei di NPE al dettaglio, gli enti creditizi dovrebbero considerare l'elaborazione di processi automatizzati per le unità dedicate alle NPE. Per i portafogli di NPE verso imprese, ove pertinenti, e in base alla concentrazione settoriale delle NPE, gli enti creditizi dovrebbero prendere in considerazione una gestione più focalizzata sulla relazione, con una specializzazione settoriale del personale presso le unità dedicate alle NPE. Per le ditte individuali e le microimprese andrebbe valutata una combinazione di elementi automatizzati e di gestione della relazione.

68. Gli enti creditizi più piccoli e meno complessi (ad es. quelli appartenenti alla categoria 3 o 4 dello SREP) potrebbero stabilire funzioni di recupero dedicate, proporzionate alla dimensione, alla natura, alla complessità e al profilo di rischio. Gli enti creditizi dovrebbero accertarsi che la progettazione di tali funzioni prevengano ed eliminino conflitti di interessi nella gestione delle NPE.

69. Ai fini della proporzionalità, gli enti creditizi più piccoli e meno complessi (ad es. quelli appartenenti alla categoria 3 o 4 dello SREP), in alternativa all'istituzione di organi decisionali dedicati al recupero delle NPE, potrebbero far fronte ai requisiti necessari all'interno dei propri comitati di rischio o credito, purché tali conflitti di interessi siano attenuati adeguatamente.

5.2.2 Allineamento con le fasi del ciclo di vita delle NPE

70. Le unità dedicate alle NPE dovrebbero essere costituite al fine di assicurare che le attività di recupero e gli accordi con i debitori siano calibrati alle fasi del ciclo di vita delle NPE¹⁶. Gli enti creditizi dovrebbero istituire unità differenti dedicate alle NPE per le diverse fasi del ciclo di vita delle NPE e, ove opportuno, anche per i diversi portafogli. Tutte le fasi applicabili del

¹⁶ Ciò riguarda anche attività non tecnicamente classificate come NPE (fra cui posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento, esposizioni oggetto di concessioni o garanzie escusse) che rivestono un ruolo cruciale nel processo di recupero delle NPE.

processo di recupero dovrebbero ricevere attenzione adeguata ed essere provviste di personale sufficientemente specializzato.

71. Gli enti creditizi dovrebbero considerare le seguenti fasi nel ciclo di vita delle NPL, prendendo in considerazione anche le specificità dei prodotti e la natura degli arretrati.

- a) Posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento (fino a 90 giorni di scaduto)¹⁷: durante questa fase l'attenzione dovrebbe essere posta sugli accordi iniziali con il debitore a rientrare da lievi ritardi e sulla raccolta delle informazioni per una valutazione dettagliata delle condizioni del debitore (ad esempio posizione finanziaria, stato della documentazione del prestito, stato delle garanzie, livello di cooperazione ecc.). La tipologia di esposizione e di garanzia dovrebbe determinare in ultima istanza la strategia di recupero più idonea, che potrebbe comportare l'adozione di misure di concessione a breve termine laddove necessario (anche durante questo periodo iniziale, eventualmente) allo scopo di stabilizzare la posizione finanziaria del debitore prima di definire una strategia idonea per il recupero. Inoltre l'ente creditizio dovrebbe ricercare, ove opportuno, soluzioni volte a migliorare la propria posizione, pur tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori (ad esempio sottoscrivendo nuovi documenti relativi ai prestiti, perfezionando le garanzie in essere, minimizzando le uscite di cassa, assumendo garanzie aggiuntive se disponibili). Un'apposita politica di gestione degli arretrati dovrebbe contenere indicazioni sulle procedure generali di recupero delle NPE e sulle relative competenze, inclusi i criteri di riclassificazione.
- b) Posizioni scadute con maggiore anzianità/oggetto di concessioni: in questa fase gli enti creditizi dovrebbero attuare e formalizzare accordi di concessione con il debitore. Tali accordi andrebbero posti in atto soltanto laddove l'ente creditizio consideri soddisfacente le disponibilità finanziarie del debitore per far fronte al rimborso. Nel valutare se un'opzione di ristrutturazione sia economicamente sostenibile, gli enti creditizi dovrebbero tenere conto dell'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE¹⁸ e delle altre disposizioni di legge volte a tutelare i consumatori nella misura applicabile. Un accordo di concessione dovrebbe essere soggetto a un monitoraggio per almeno un anno in linea con il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, dato l'accresciuto livello di rischio, prima di poter essere riclassificato tra i crediti in bonis, nel caso in cui non siano stati registrati altri criteri di classificazione come NPE.
- c) Liquidazioni/recupero crediti/procedimenti giudiziari/escussioni di garanzie: se non sono state individuate soluzioni di concessione economicamente sostenibili a causa della situazione finanziaria o del livello di cooperazione dei debitori, gli enti creditizi dovrebbero svolgere un'analisi costi-benefici delle diverse opzioni di liquidazione, incluse procedure giudiziarie ed extragiudiziarie, tenendo anche in considerazione gli interessi del debitore.

¹⁷ Le inadempienze probabili si potrebbero inquadrare nell'ambito delle unità dedicate alle posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento oppure delle unità preposte alle NPE, a seconda della complessità.

¹⁸ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

Sulla base di questa analisi, gli enti creditizi dovrebbero rapidamente procedere con la soluzione di liquidazione prescelta, sostenuti da competenze specifiche in materia legale e di liquidazione di società. Gli enti creditizi che si affidano in ampia misura a periti esterni dovrebbero assicurare che vi siano meccanismi di controllo interno sufficienti a garantire l'efficacia e l'efficienza del processo di liquidazione. Le NPE classificate come tali per un lungo periodo dovrebbero ricevere particolare attenzione a questo proposito. Un'apposita politica di recupero del credito dovrebbe contenere indicazioni sulle procedure di liquidazione.

72. Gestione delle garanzie escusse (o di altre attività derivanti dalle NPE): generalmente l'ente creditizio dà il via all'escussione della garanzia dopo aver esperito altri tentativi di recupero degli importi dovuti. L'ente creditizio dovrebbe disporre di una politica che descriva il processo di recupero delle garanzie escusse e che riguardi in particolare le fasi di escussione, la valutazione della garanzia e l'escussione dei vari tipi di garanzia mediante gli strumenti adeguati.

5.2.3 Raggruppamento delle esposizioni

73. Gli orientamenti ABE in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti¹⁹ descrivono le politiche degli enti creditizi relative al raggruppamento delle esposizioni che hanno caratteristiche simili in termini di rischio di credito. Per adeguare i trattamenti appositamente per le NPE andrebbero costituiti portafogli omogenei. Gli enti creditizi dovrebbero valutare la definizione di processi personalizzati per ciascun portafoglio, attribuito a un gruppo di esperti dedicato. I portafogli di NPE dovrebbero essere analizzati con un elevato grado di granularità, dando luogo a segmenti di portafogli di debitori chiaramente definiti. Per queste analisi gli enti creditizi dovrebbero sviluppare sistemi informativi aziendali appropriati nonché dati di qualità sufficientemente elevata.

74. L'allegato 1 contiene un elenco di potenziali criteri di selezione per raggruppare le NPE al dettaglio in portafogli.

75. Per i portafogli di NPE verso imprese, il raggruppamento per classe di attività o settore (immobili commerciali, sviluppo fondiario, trasporti, imprese commerciali) sarebbe decisivo per la specializzazione nell'ambito delle unità dedicate alle NPE. Questi portafogli dovrebbero essere poi ulteriormente suddivisi in base alla strategia per le NPE e al livello di difficoltà finanziaria, al fine di assicurare che le attività di recupero siano sufficientemente mirate.

5.2.4 Risorse umane

76. Tutte gli enti creditizi dovrebbero disporre di un quadro organizzativo adeguato al proprio modello di business, tenendo conto dei rischi a cui sono esposti, inclusi quelli derivanti dalle NPE. Gli enti creditizi dovrebbero pertanto dedicare, mediante la funzione dirigenziale, un

¹⁹ Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi (ABE/GL/2017/06).

livello adeguato e proporzionato di risorse e di attenzione al recupero delle NPE e ai controlli interni sui relativi processi.

77. La condivisione di capacità dirigenziale e risorse con altre controparti della catena del valore (ad esempio erogazione dei prestiti) andrebbe valutata attentamente prima dell'attuazione per evitare conflitti di interesse e garantire un'adeguata specializzazione, come già menzionato in precedenza.
78. In base agli esiti dell'autovalutazione dell'ente creditizio relativa alla propria capacità di gestione delle NPE, di cui alla sezione 4.2.1, gli enti dovrebbero riesaminare regolarmente l'adeguatezza delle rispettive risorse interne ed esterne per il recupero delle NPE e rimediare in tempi rapidi a qualsiasi eventuale carenza di organico. Dato che le attività di recupero potrebbero rappresentare un onere rilevante per le risorse, gli enti creditizi dovrebbero valutare se sia opportuno ricorrere a contratti a tempo determinato, a soluzioni di esternalizzazione ad altri dipartimenti o a società terze, oppure a joint venture per il recupero delle NPE. Tuttavia, la responsabilità finale per queste attività resta a carico dell'ente creditizio. Qualora si decida di ricorrere a società esterne, gli enti creditizi dovrebbero garantire che tale esternalizzazione avvenga nel rispetto della legislazione in vigore o dei requisiti normativi.
79. Gli enti creditizi dovrebbero maturare le competenze rilevanti che richiede il modello operativo definito per la gestione delle NPE, incluse le unità dedicate al recupero delle NPE e le funzioni di controllo interno, in linea con i provvedimenti degli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave²⁰. Il personale incaricato all'assolvimento dei principali compiti di recupero delle NPE dovrebbe avere specifiche competenze ed esperienza in materia. Gli enti creditizi dovrebbero attuare una formazione adeguata dedicata alle NPE, anche sulla tutela del consumatore, e definire piani di sviluppo professionale per dotarsi di competenze interne mettendo a frutto i talenti disponibili.
80. Se non fosse possibile o efficiente sviluppare competenze e infrastrutture interne, le unità dedicate alle NPE dovrebbero avere facile accesso a risorse esterne indipendenti e qualificate (ad esempio periti immobiliari, consulenti legali, pianificatori aziendali o esperti di settore) oppure a società di servicing specializzate nella gestione delle NPE.
81. L'ente creditizio, in linea con la strategia complessiva di gestione delle NPE e il piano operativo, dovrebbe attuare un sistema di valutazione calibrato in base ai requisiti delle unità dedicate alle NPE. Il sistema di valutazione dovrebbe essere progettato in linea con quanto previsto dagli orientamenti dell'ABE su sane politiche di remunerazione²¹ e con l'articolo 7

²⁰ Orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave, in conformità delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (ABE/GL/2017/12).

²¹ Orientamenti su sane politiche di remunerazione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e sull'informativa ai sensi dell'articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2015/22).

della direttiva 2014/17/UE²², e per le esposizioni al dettaglio, quelle degli orientamenti ABE concernenti le politiche e le prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio²³. Il sistema di valutazione dovrebbe essere collegato principalmente agli elementi quantitativi inerenti agli obiettivi definiti dall'ente creditizio per le NPE, ma può anche includere elementi qualitativi (il livello di capacità tecniche concernenti l'analisi delle informazioni e dei dati finanziari ricevuti, l'articolazione di proposte, la qualità delle raccomandazioni o il monitoraggio dei casi di ristrutturazione, nonché le competenze negoziali). La performance dei membri delle unità dedicate alle NPE dovrebbe essere monitorata periodicamente e misurata rispetto agli obiettivi su base individuale o a livello di gruppo, se opportuno.

82. Il sistema di misurazione della performance per gli organi di amministrazione e i dirigenti di pertinenza dovrebbe includere indicatori specifici connessi agli obiettivi definiti nella strategia per le NPE e nel piano operativo dell'ente creditizio. Il peso attribuito a tali indicatori all'interno dei sistemi complessivi di misurazione della performance dovrebbe essere proporzionato alla gravità del problema delle NPE per l'ente creditizio.

83. La gestione dei segnali e degli indicatori di allerta precoce dovrebbe essere incoraggiata dagli enti creditizi tramite politiche di remunerazione e il sistema di incentivi onde garantire che le posizioni per cui si potrebbe configurare una situazione di prearretrato siano affrontate in modo efficiente e i flussi in ingresso di NPL ridotti quindi efficacemente.

5.2.5 Risorse tecniche

84. In termini di infrastruttura tecnica adeguata, gli enti creditizi dovrebbero garantire che tutti i dati relativi alle NPE siano salvati in sistemi informatici centralizzati solidi e sicuri e che siano completi e aggiornati per tutta la durata del processo di recupero delle NPE.

85. Un'infrastruttura tecnica adeguata dovrebbe permettere alle unità dedicate alle NPE di:

- a) accedere a tutti i dati e i documenti rilevanti, fra cui
 - i. informazioni sui debitori che al momento presentano esposizioni deteriorate o lievi ritardi di pagamento, incluse notifiche automatiche;
 - ii. informazioni su esposizioni e garanzie reali e personali inerenti al debitore o a clienti connessi;
 - iii. strumenti di monitoraggio con la capacità informatica per seguire la performance e l'efficacia delle misure di concessione;

²² Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

²³ Orientamenti concernenti le politiche e le prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio (EBA/GL/2016/06)

- iv. stato delle attività di recupero e dell'interazione con il debitore nonché dettagli sulle misure di concessione stipulate;
 - v. garanzie escusse, se pertinente;
 - vi. flussi di cassa registrati in relazione a crediti e garanzie;
 - vii. fonti delle informazioni di base e relativa documentazione completa;
 - viii. ove possibile, accesso alle centrali dei rischi, ai registri fondiari e ad altre fonti esterne di dati rilevanti.
- b) Gestire e monitorare le attività di recupero delle NPE in modo efficiente, anche mediante:
- i. flussi di lavoro automatizzati per ogni fase del ciclo di vita delle NPE;
 - ii. processi di monitoraggio automatizzati riguardo allo stato del prestito che richiamino correttamente l'attenzione sulle esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni;
 - iii. segnali di allerta precoce integrati;
 - iv. flussi informativi quantitativi automatizzati per l'intera durata del ciclo di vita delle NPE come base per le analisi da sottoporre ai dirigenti delle unità dedicate alle NPE, all'organo di amministrazione e agli altri dirigenti di pertinenza nonché all'autorità di vigilanza;
 - v. analisi della performance delle attività di recupero svolte dalle unità dedicate alle NPE, dai sottogruppi e dagli esperti (ad esempio tasso di rientro in bonis/tasso di successo, informazioni sul rinnovo di posizioni, efficacia delle soluzioni offerte per la ristrutturazione, tasso di recuperi per cassa, analisi dei tassi di rientro in bonis per anzianità, tasso di promesse ai call center rispettate ecc.);
 - vi. monitoraggio dell'evoluzione di portafogli/segmenti di portafoglio/coorti/singoli debitori.
- c) Svolgere un lavoro di definizione, analisi e misurazione sulle NPE e sui relativi debitori:
- i. rilevare le NPE e misurare le riduzioni di valore;
 - ii. effettuare un'analisi adeguata riguardo ai portafogli di NPE e conservarne gli esiti per ciascun debitore;
 - iii. fornire supporto ai fini della valutazione dei dati personali, della posizione finanziaria e della capacità di rimborso del debitore, almeno per i casi non ritenuti complessi;

- iv. svolgere il calcolo 1) del valore attuale netto e 2) dell'impatto sulla posizione patrimoniale dell'ente creditizio per ciascuna opzione di ristrutturazione e/o qualsiasi probabile piano di ristrutturazione in conformità della normativa applicabile (ad esempio in materia di escussione di garanzie o insolvenza) per ciascun debitore.

86. L'adeguatezza dell'infrastruttura tecnica, inclusa la qualità dei dati, dovrebbe essere sottoposta a regolare valutazione da parte di una funzione di audit interno o esterna indipendente.

5.3 Sistema dei controlli

87. L'organo di amministrazione dovrebbe essere responsabile di stabilire e monitorare l'adeguatezza e l'efficacia del sistema dei controlli interni. In particolare, gli enti creditizi dovrebbero porre in essere procedure di controllo interno efficaci ed efficienti in relazione all'assetto per il recupero delle NPE, al fine di assicurare che la strategia per le NPE e il piano operativo siano perfettamente in linea con la strategia aziendale generale della banca da un lato, che include la strategia per gli NPL e il piano operativo, e la rispettiva propensione al rischio dall'altro.

88. Le funzioni di controllo interno dovrebbero trasmettere regolarmente all'organo di amministrazione relazioni scritte sulla gestione delle NPE, evidenziando le principali lacune individuate. Queste relazioni dovrebbero includere, per ciascuna nuova principale lacuna individuata, i relativi rischi connessi, una valutazione d'impatto, le raccomandazioni e le misure correttive da adottare. Laddove necessario, i responsabili delle funzioni di controllo interno dovrebbe poter accedere e riferire direttamente all'organo di amministrazione nella sua funzione di vigilanza per evidenziare motivi di preoccupazione e allertare la funzione di vigilanza, ove opportuno, nel caso di evoluzioni specifiche che incidano o possano incidere sull'ente. Ciò non dovrebbe impedire ai responsabili delle funzioni di controllo interno di riferire anche mediante le consuete linee gerarchiche.

89. L'organo di amministrazione dovrebbe dare seguito tempestivamente ed efficacemente alle risultanze evidenziate dalle funzioni di controllo interno e richiedere misure correttive. Dovrebbe essere messa in atto una procedura formale di follow-up sui risultati rilevati e sulle misure correttive adottate.

90. Il sistema dei controlli interni si dovrebbe avvalere di tutte le tre linee di difesa in linea con gli orientamenti dell'ABE sulla governance interna²⁴. I ruoli delle diverse funzioni coinvolte dovrebbero essere chiaramente assegnati e documentati per evitare lacune o sovrapposizioni. L'organo di amministrazione dovrebbe essere regolarmente informato in merito ai principali risultati delle attività di secondo e terzo livello nonché alle azioni di mitigazione definite e dei progressi compiuti al riguardo.

²⁴ Orientamenti sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2017/11).

91. Nell'attuare il sistema dei controlli, gli enti creditizi più grandi e più complessi dovrebbero applicare tutte e tre le linee di difesa; la seconda linea di difesa non deve essere specifica per le NPE e potrebbe essere realizzata dalla funzione (di controllo) del rischio di credito.

92. Nell'attuare il sistema dei controlli, gli enti creditizi più piccoli e meno complessi (ad es. quelli appartenenti alla categoria 3 o 4 dello SREP) non devono necessariamente avere tre linee di difesa specifiche per le NPE pienamente articolate, ma devono assicurare l'adeguata mitigazione di qualsiasi potenziale conflitto di interesse.

5.3.1 Controlli di primo livello

93. Gli enti creditizi dovrebbero garantire che la prima linea di difesa formi parte integrante delle procedure e dei processi delle unità operative, in particolare delle unità dedicate alle NPE, di fatto titolari dei rischi dell'ente creditizio nel contesto specifico del recupero delle NPE nonché incaricate della loro gestione.

94. Per garantire che siano attuati meccanismi di controllo adeguati, gli enti creditizi dovrebbero disporre di politiche interne concernenti l'assetto per il recupero delle NPE. I dirigenti delle unità operative hanno il compito di garantire che queste politiche interne siano attuate, ivi compresa la loro integrazione nelle procedure informatiche. L'allegato 4 di questi orientamenti presenta i principali elementi delle politiche afferenti al quadro di gestione delle NPE che dovrebbero trovare applicazione presso gli enti creditizi.

5.3.2 Controlli di secondo livello

95. Le funzioni della seconda linea di difesa dovrebbero effettuare controlli in via continuativa allo scopo di assicurare che la gestione delle NPE nella prima linea di difesa operi come auspicato. Per l'adeguato assolvimento dei propri compiti di controllo, le funzioni di secondo livello richiedono un alto grado di indipendenza rispetto a quelle deputate allo svolgimento delle attività aziendali, incluse le unità dedicate alle NPE, e dovrebbero avere risorse sufficienti. Esse dovrebbero disporre di un numero sufficiente di personale qualificato. Le qualifiche del personale dovrebbero essere oggetto di costante verifica e ai membri dovrebbe essere impartita la necessaria formazione.

96. La seconda linea di difesa controlla l'attuazione delle misure di gestione del rischio da parte delle unità dedicate alle NPE e dovrebbe prestare particolare attenzione a:

- a) monitoraggio e quantificazione dei rischi inerenti alle NPE su base granulare e aggregata, inclusa la connessione con l'adeguatezza patrimoniale interna/di vigilanza;
- b) esame della performance del modello operativo complessivo per la gestione delle NPE nonché di suoi elementi (ad esempio dirigenza/personale delle unità dedicate alle NPE, accordi di esternalizzazione/servicing, obiettivi di riduzione delle NPE e meccanismi di allerta precoce);

- c) assicurazione della qualità in tutte le fasi di trattamento delle NPE, reportistica (interna ed esterna) per il monitoraggio, misure di concessione, riduzioni di valore, cancellazioni, valutazione delle garanzie e flussi informativi sulle NPE (per assolvere questa funzione, le funzioni di secondo livello dovrebbero avere sufficienti poteri di intervento ex ante sull'attuazione di singole soluzioni di recupero);
- d) verifica che i processi relativi alle NPE siano in linea con la politica interna e gli orientamenti pubblici, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle esposizioni deteriorate, la costituzione degli accantonamenti, le cancellazioni, le valutazioni delle garanzie, le misure di concessione e i meccanismi di allerta precoce.

97. Le funzioni di controllo del rischio e di conformità dovrebbero altresì fornire precise indicazioni sul processo di definizione e revisione delle politiche e procedure relative alle NPE e sui controlli stabiliti all'interno delle unità dedicate alle NPE. Queste funzioni dovrebbero essere coinvolte nella definizione e revisione delle politiche prima della loro approvazione da parte dell'organo di amministrazione.

5.3.3 Controlli di terzo livello

98. La terza linea di difesa, la funzione di audit interno indipendente, dovrebbe disporre di adeguate competenze nel recupero delle NPE per assolvere le proprie attività di controllo periodiche su efficacia ed efficienza del relativo quadro di gestione, inclusi controlli di primo e secondo livello.

99. Per quanto riguarda il quadro di gestione delle NPE, la funzione di audit interno dovrebbe quanto meno svolgere regolari valutazioni al fine di verificare l'adesione alle politiche interne in materia di NPE (cfr. allegato 4) e ai presenti orientamenti. A questo scopo andrebbero anche effettuate ispezioni casuali e non preannunciate, nonché esami delle singole posizioni di credito.

100. Nel definire la frequenza, il perimetro e la portata dei controlli da effettuare, gli enti creditizi dovrebbero tenere conto del livello delle NPE e se recenti verifiche di audit abbiano messo in luce irregolarità e debolezze significative.

101. Sulla base degli esiti di tali controlli, la funzione di audit interno dovrebbe formulare raccomandazioni all'indirizzo dell'organo di amministrazione, sottoponendo eventuali miglioramenti alla sua attenzione.

5.4 Monitoraggio delle NPE e delle relative attività di recupero

102. I sistemi di monitoraggio si dovrebbero basare sugli obiettivi approvati nel quadro della strategia per le NPE e del relativo piano operativo, che si trasmettono a cascata fino agli obiettivi operativi delle unità dedicate alle NPE, con meccanismi di interazione tra il prezzo del rischio di credito e la costituzione degli accantonamenti. Andrebbe elaborato un sistema di

indicatori chiave di performance (*key performance indicator*, KPI) che consenta all'organo di amministrazione e ai dirigenti di pertinenza di misurare i progressi compiuti.

103. Gli enti creditizi dovrebbero definire e monitorare i KPI inerenti alle NPE. I KPI inerenti alle NPE dovrebbero includere, ma non necessariamente limitarsi a quanto segue (cfr. anche allegato 2):

- a) metriche per le NPE;
- b) accordi con il debitore e recuperi per cassa;
- c) attività di concessione;
- d) attività di liquidazione;
- e) altro (ad esempio voci del conto economico connesse alle NPE, garanzie escusse, esternalizzazione di attività).

5.4.1 Metriche per le NPE

104. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare con attenzione i livelli assoluti e relativi delle NPE e FBE, nonché delle garanzie escusse (o altre attività derivanti dalle NPE) e delle esposizioni con lievi ritardi di pagamento che detengono in portafoglio.

105. Gli enti creditizi dovrebbero svolgere tali attività di monitoraggio a livello di operazione/debitore e a livello di portafoglio/segmento di portafoglio, a seconda dei casi, considerando aspetti quali la linea di attività, il segmento del debitore, l'area geografica, i prodotti, il rischio di concentrazione, il livello di copertura e la tipologia di garanzie stanziata, nonché la capacità di onorare il debito.

106. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare il livello delle riduzioni di valore delle NPE per fornire informazioni dettagliate all'organo di amministrazione sulla copertura. L'analisi dovrebbe includere dati a livello aggregato nonché a livello di diversi portafogli di NPE. La selezione dei portafogli di NPE dovrebbe considerare aspetti quali tipologia di esposizione, inclusa la presenza/assenza di garanzia, tipologia di garanzia reale o personale, area geografica, durata in numero di anni della classificazione a NPE, tempi di recupero e adozione di un modello di continuità operativa o cessazione dell'attività. Anche le variazioni nella copertura dovrebbero essere monitorate e le riduzioni andrebbero spiegate in maniera chiara.

107. Gli enti creditizi dovrebbero effettuare una analisi comparativa degli indicatori concernenti l'incidenza e la copertura delle NPE rispetto agli indicatori disponibili di enti omologhi per fornire all'organo di amministrazione una chiara visione della posizione concorrenziale e di potenziali carenze.

108. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare i loro scostamenti rispetto al budget, onde permettere all'organo di amministrazione di comprendere i fattori degli scostamenti significativi rispetto al piano.
109. Le informazioni trasmesse periodicamente all'organo di amministrazione dovrebbero includere i dati fondamentali sugli flussi in entrata e sui flussi in uscita di NPE, fra cui riclassificazioni da/a NPE, FBE deteriorate, NPE in periodo di osservazione, FBE in bonis e posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento (≤ 90 giorni di scaduto).
110. Gli enti creditizi dovrebbero valutare se sia utile stabilire matrici di migrazione, che tracciano il flusso delle esposizioni da e verso la classificazione a NPE.
111. Gli enti creditizi dovrebbero stimare su base mensile i tassi di migrazione e la qualità delle esposizioni in bonis, in modo da poter definire le priorità di intervento e agire prontamente al fine di impedire il decadimento della qualità del portafoglio. Le matrici di migrazione possono essere ulteriormente articolate per tipologia di esposizione (mutui ipotecari al dettaglio, consumo, settore immobiliare), per unità operativa o per altro segmento di portafoglio al fine di individuare se i flussi siano riconducibili a un segmento di portafoglio specifico.
112. Nelle loro attività di monitoraggio, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare informazioni interne (ad es. da score interni) ed esterne (da agenzie di rating, uffici di credito, studi specialistici di settore o indicatori macroeconomici incentrati su determinate aree geografiche) e riferirsi a un momento puntuale o a un periodo di osservazione. L'allegato 3 riporta esempi di queste informazioni interne ed esterne.

5.4.2 Accordi con il debitore e recuperi di cassa

113. Una volta costituite le unità dedicate alle NPE, andrebbero applicate metriche fondamentali della performance operativa chiave per la valutazione dell'efficienza delle unità o dei singoli addetti rispetto alla performance media e/o a indicatori di riferimento standard. Qualora questi indicatori non esistessero o non fossero presenti, la performance operativa chiave dovrebbe essere monitorata misurando i risultati effettivi rispetto agli obiettivi stabiliti nel piano operativo per le NPE dell'ente creditizio.

5.4.3 Attività di concessione

114. Per la risoluzione delle NPE o la limitazione del loro impatto, gli enti creditizi dovrebbero esaminare la possibilità di accordare misure di concessione. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare le attività di concessione in termini sia di efficienza che di efficacia. La sezione 7 specifica i requisiti relativi all'applicazione delle misure di concessione.
115. Le misure di concessione dovrebbero essere principalmente finalizzate a riportare il debitore in una situazione di rimborso sostenibile, tenendo conto dell'ammontare dovuto e della riduzione al minimo delle perdite attese. Questi obiettivi dovrebbero considerare l'importanza di garantire un trattamento equo ai consumatori e la conformità ai requisiti di

protezione del consumatore eventualmente applicabili. L'ente creditizio dovrebbe monitorare la qualità delle attività di concessione per garantire che non siano usate per procrastinare le riduzioni di valore o la valutazione di irrecuperabilità dell'esposizione. Il monitoraggio dovrebbe includere le attività di concessione concernenti tanto le esposizioni in bonis quanto quelle deteriorate.

5.4.4 Liquidazioni

116. Se non si potesse pervenire ad alcuna possibile forma di ristrutturazione sostenibile, gli enti creditizi dovrebbero comunque risolvere l'esposizione deteriorata. Tale risoluzione potrebbe comportare l'avvio di azioni legali, l'escussione delle garanzie, la conversione di debito in attività/azioni, la cessione di linee di credito, il trasferimento a società di gestione patrimoniale o la cartolarizzazione. Laddove il prezzo ottenuto dal pignoramento dei beni immobili incida sull'importo dovuto dal consumatore, gli enti creditizi dovrebbero tenere conto, nella misura applicabile, dei provvedimenti dell'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/17/UE²⁵ nel definire la liquidazione e le misure successive.
117. Le liquidazioni dovrebbero quindi essere monitorate dall'ente creditizio per tenerne conto nella definizione delle strategie e delle politiche. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare le dismissioni e le vendite realizzate/i prezzi di trasferimento rispetto ai valori contabili netti.
118. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare i volumi e i tassi di recupero relativi ad azioni legali e a escussioni di garanzie. La performance al riguardo andrebbe misurata a fronte di obiettivi prestabiliti, in termini di durata (in mesi/anni) e perdita per l'ente. Per il monitoraggio del tasso di perdita effettivo, ci si attende che gli enti generino serie storiche per ciascun portafoglio di credito a supporto delle ipotesi utilizzate nella valutazione delle riduzioni di valore e nelle prove di stress.
119. Per le esposizioni coperte da garanzie reali o di altro tipo, gli enti creditizi dovrebbero monitorare il tempo necessario per la liquidazione delle garanzie reali o per intraprendere azioni esecutive sulle garanzie. Inoltre, gli enti creditizi dovrebbero monitorare gli scarti di garanzia su potenziali vendite forzate al momento della liquidazione e gli andamenti di determinati mercati (ad esempio immobiliari) per valutare le prospettive riguardo ai potenziali tassi di recupero.
120. Il monitoraggio dei tassi di recupero connessi alle procedure di escussione delle garanzie e ad altre azioni legali dovrebbe aiutare gli enti creditizi a valutare in modo affidabile se la decisione di ricorrere all'escussione delle garanzie consentirà di ottenere un valore attuale netto superiore rispetto a una misura di concessione. I dati sui tassi di recupero relativi alle escussioni di garanzie dovrebbero essere tenuti sotto costante osservazione e indurre gli enti

²⁵ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

creditori ad apportare eventuali modifiche alle strategie di gestione del recupero crediti/dei portafogli legali.

121. Gli enti creditizi dovrebbero altresì monitorare la durata media dei procedimenti giudiziari conclusi di recente e l'ammontare medio dei recuperi che hanno consentito di ottenere (al lordo dei relativi costi).

122. Gli enti creditizi dovrebbero seguire con attenzione i casi di conversione di debito in attività oppure azioni del debitore, utilizzando quanto meno indicatori di volume per tipologia di attività, e assicurare il rispetto di qualsiasi limite imposto alle quote detenute dalla normativa nazionale applicabile. Il ricorso a questa misura di concessione dovrebbe essere assistito da un piano industriale adeguato e limitarsi ad attività per le quali l'ente disponga di competenze sufficienti e il mercato consenta realisticamente di ricavare il valore calcolato in un orizzonte di breve-medio termine. L'ente dovrebbe altresì assicurare che la valutazione delle attività sia svolta da periti qualificati ed esperti.

5.4.5 Altri indicatori di monitoraggio

123. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare e comunicare ai rispettivi organi di amministrazione l'ammontare degli interessi attivi derivanti dalle NPE. Inoltre andrebbe operata una distinzione tra pagamenti da interessi su NPE effettivamente ricevute e non effettivamente ricevute. Andrebbe anche monitorata l'evoluzione degli accantonamenti per perdite e delle relative determinanti.

124. Se l'escussione delle garanzie rientra nella strategia per le NPE di un ente creditizio, quest'ultimo dovrebbe monitorare anche il volume, l'anzianità, la copertura e i flussi di garanzie escusse (o altre attività derivanti da NPE) a un livello sufficiente di granularità per tenere conto delle tipologie di attività rilevanti. Andrebbe adeguatamente seguita la performance delle garanzie escusse rispetto al piano operativo predefinito e comunicata all'organo di amministrazione e agli altri dirigenti di pertinenza a livello aggregato.

6. Misure di concessione

125. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare, nella propria gestione dei rischi, le definizioni di misure di concessione e di FBE di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le misure di concessione dovrebbero essere finalizzate a riportare il debitore in una situazione di rimborso sostenibile, tenendo conto dell'ammontare dovuto e della riduzione al minimo delle perdite attese. Nel decidere quali azioni o misure di concessione adottare, gli enti creditizi dovrebbero tenere conto degli interessi dei consumatori e conformarsi a quanto previsto in materia di protezione del consumatore,

nonché a quanto stabilito nell'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE²⁶ e negli orientamenti ABE su morosità e pignoramenti²⁷. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di concessione.

126. Questa sezione stabilisce la governance e l'assetto operativo nella gestione delle FBE.

6.1 Misure di concessione e relativa sostenibilità economica

127. Gli enti creditizi dovrebbero considerare l'idea di ricorrere a una composizione di diverse misure di concessione, ivi comprese con orizzonti temporali di breve e lungo periodo in linea con la natura e la scadenza dei finanziamenti ottenuti. Gli enti creditizi dovrebbero tenere conto dell'elenco delle possibili misure di concessione di cui all'allegato 5.

128. Gli enti creditizi dovrebbero ricorrere a misure di concessione di durata inferiore ai due anni (un anno in caso di project finance e della costruzione di immobili commerciali), laddove tali misure non affrontino la risoluzione dei ritardi di pagamento esistenti se non associate ad adeguate misure di concessione superiori ai due anni.

129. Gli enti creditizi dovrebbero considerare misure di concessione che non superino i due anni (e, ove opportuno, per altre misure di concessione), quando il debitore soddisfa i criteri indicati qui di seguito.

- a) Il debitore è stato interessato da un evento identificabile che ha provocato vincoli di liquidità temporanei. Il verificarsi di un evento di tale natura dovrebbe essere dimostrato in modo formale con riscontri definiti del fatto che il reddito del debitore registrerà un miglioramento totale o parziale nel breve periodo ovvero in base al fatto che, a giudizio dell'ente creditizio, non è applicabile una soluzione di concessione a lungo termine a causa di un'incertezza finanziaria temporanea di natura generale oppure specifica del debitore. L'elemento di prova da presentare a questo scopo dovrebbe essere proporzionato alla natura, alla scadenza e al valore della linea di credito in questione.
- b) Il debitore ha adempiuto ad obblighi contrattuali prima dell'evento.
- c) Il debitore ha dimostrato una chiara disponibilità a collaborare con l'ente creditizio.

130. I termini contrattuali di qualunque misura di concessione dovrebbero assicurare all'ente creditizio il diritto di rivedere le misure stipulate se la situazione del debitore migliora ed è quindi possibile applicare condizioni più favorevoli per l'ente (in riferimento alla misura di concessione o alle condizioni contrattuali originarie). A tale scopo, il contratto dovrebbe indicare le particolari modifiche da applicare alla misura di concessione conseguentemente a specifici miglioramenti nella situazione del debitore. Gli enti creditizi dovrebbero altresì

²⁶ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

²⁷ Orientamenti su morosità e pignoramenti (EBA/GL/2015/12).

valutare la possibilità di includere nei termini contrattuali conseguenze rigorose, quali la condizione di garanzie aggiuntive, per i debitori che non rispettino l'accordo di concessione.

6.1.1 Misure di concessione economicamente sostenibili e non sostenibili

131. Gli enti creditizi dovrebbero distinguere tra le misure di concessione economicamente sostenibili che contribuiscono a ridurre l'esposizione del debitore e quelle non economicamente sostenibili.

132. Gli enti creditizi dovrebbero considerare i seguenti fattori nel valutare la sostenibilità economica delle misure di concessione:

- a) l'ente è in grado di dimostrare (in base a elementi oggettivamente verificabili) che il debitore può sostenerla in base alle proprie disponibilità finanziarie, ossia si prevede il rimborso totale;
- b) la risoluzione delle esposizioni in essere che presentano ritardi di pagamento è interamente o in gran parte affrontata e si prevede una riduzione significativa del saldo residuo dovuto dal debitore nel medio-lungo periodo;
- c) nei casi in cui in precedenza sono state riconosciute misure di concessione, anche a lungo termine, l'ente creditizio dovrebbe assicurare l'attuazione di controlli interni aggiuntivi per garantire la conformità della misura di concessione considerata ai criteri di sostenibilità economica delineati di seguito. Tali controlli dovrebbero essere volti come minimo ad assicurare che i suddetti casi siano portati esplicitamente all'attenzione della funzione di controllo dei rischi ex ante. Inoltre dovrebbe essere richiesta l'approvazione esplicita dell'organo decisionale di alto livello competente;
- d) le misure di concessione a breve termine sono applicate in via temporanea e l'ente creditizio è in grado di attestare, sulla base di elementi oggettivamente verificabili, che il debitore dimostra la capacità di rimborsare, in linea capitale e interessi, l'importo originario o l'importo modificato concordato a partire dalla fine della data di scadenza dell'accordo temporaneo a breve termine;
- e) il suo riconoscimento non conduce a una situazione in cui la medesima esposizione si trova ad essere oggetto di molteplici misure di concessione consecutive.

133. La valutazione di sostenibilità economica dovrebbe basarsi sulle caratteristiche finanziarie del debitore e sulla misura di concessione da riconoscere nel momento specifico. La valutazione di sostenibilità economica dovrebbe essere condotta a prescindere dall'origine della misura di concessione considerata. Le diverse origini delle misure di concessione sono, tra l'altro, il ricorso di un debitore a clausole relative a misure di concessione contenute in un contratto, la negoziazione bilaterale di misure di concessione tra il debitore e l'ente creditizio o un programma pubblico che preveda il riconoscimento di misure di concessione a tutti i debitori in una situazione specifica.

6.2 Processi solidi per il riconoscimento delle misure di concessione

6.2.1 Politica sulle misure di concessione

134. Gli enti creditizi dovrebbero elaborare una politica sulle loro attività di concessione. La politica dovrebbe includere almeno:

- a) il processo e le procedure di riconoscimento delle misure di concessione, tra cui le competenze e il processo decisionale;
- b) una descrizione delle misure di concessione disponibili, incluse quelle contenute nei contratti;
- c) i requisiti di informazione per valutare la sostenibilità economica delle misure di concessione;
- d) la documentazione delle misure di concessione riconosciute;
- e) il processo e le metriche per monitorare l'efficienza e l'efficacia delle misure di concessione.

135. Gli enti creditizi dovrebbero rivedere periodicamente i propri prodotti e regolamenti interni in materia di misure di concessione in base al monitoraggio collettivo della performance delle varie misure di concessione, tra cui l'esame delle cause potenziali e dei casi di redefault.

6.2.2 Efficienza ed efficacia delle attività di concessione

136. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare la qualità delle attività di concessione per garantire che non siano usate per procrastinare la valutazione di irrecuperabilità dell'esposizione. Il monitoraggio dovrebbe includere le attività di concessione concernenti tanto le esposizioni in bonis quanto quelle deteriorate e differenziare tra i diversi tipi di portafogli e misure di concessione.

137. Gli enti creditizi dovrebbero misurare l'efficienza del processo di riconoscimento delle misure di concessione e monitorare la durata del processo decisionale e i volumi delle misure di concessione in ogni fase del processo di riconoscimento.

138. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare l'efficacia delle misure di concessione riconosciute. Tale monitoraggio dovrebbe misurare il grado di successo della misura di concessione e se il debitore rispetta gli obblighi contrattuali modificati e l'esposizione è in bonis. Andrebbero utilizzate le seguenti metriche per portafoglio e per tipologia di misura di concessione.

- a) Tasso di rientro in bonis delle esposizioni oggetto di concessioni e tasso di esposizione riclassificato come deteriorato: gli enti creditizi dovrebbero pertanto condurre un'analisi per anzianità e verificare il comportamento delle esposizioni oggetto di concessioni dalla data della modifica per calcolare il tasso di rientro in bonis. L'analisi dovrebbe essere svolta separatamente per le esposizioni rientrate in bonis con e senza misure di concessione.

- b) Tasso di recuperi per cassa: gli enti creditizi dovrebbero monitorare i recuperi per cassa da FBE.
- c) Cancellazione: qualora il riconoscimento di una misura di concessione determini una cancellazione parziale, gli enti creditizi dovrebbero registrare e monitorare tali esposizioni rispetto a un bilancio approvato relativo alle perdite. Il valore attuale netto delle perdite connesse alla decisione di cancellazione di una esposizione irrecuperabile andrebbe monitorato rispetto al tasso di rientro in bonis.

139. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare gli indicatori relativi alle attività di concessione utilizzando una scomposizione significativa, che potrebbe includere la tipologia e la durata degli arretrati, il tipo di esposizione, le probabilità di recupero, l'entità delle esposizioni o l'ammontare totale delle esposizioni dello stesso debitore o gruppo di clienti connessi nonché il numero di soluzioni di concessione applicate in passato.

6.2.3 Valutazione della capacità di rimborso del debitore

140. Prima di accordare una misura di concessione, gli enti creditizi dovrebbero valutare la capacità di rimborso del debitore. Ciò dovrebbe includere una valutazione adeguata della situazione finanziaria del debitore sulla base di informazioni sufficienti e alla luce di tutti i fattori rilevanti quali la capacità di assicurare il servicing del debito e l'indebitamento complessivo del debitore o dell'immobile/del progetto.

6.2.4 Misure di concessione standardizzate e alberi decisionali

141. L'ente creditizio dovrebbe disporre di politiche e procedure adeguate per il riconoscimento di misure di concessione, con una serie di soluzioni sostenibili ed efficaci per il debitore. Il raggruppamento delle esposizioni in portafogli dovrebbe riflettersi in queste politiche e procedure poiché permette agli enti creditizi di adottare diverse misure di concessione in base ai diversi segmenti di debitori e di adattarle.

142. Gli enti creditizi dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sviluppare alberi decisionali e misure di concessione standardizzate per portafogli di debitori omogenei con esposizioni meno complesse. Gli alberi decisionali possono contribuire a determinare e attuare strategie in materia di misure di concessione appropriate e sostenibili per portafogli specifici di debitori in modo coerente sulla base di criteri approvati.

6.2.5 Raffronto con altre opzioni di recupero delle NPE

143. Gli enti creditizi dovrebbero seguire un approccio basato sul valore attuale netto per determinare l'opzione di recupero più adeguata e sostenibile alla luce delle diverse circostanze dei debitori e dell'equo trattamento del consumatore, nonché mettere a confronto il valore attuale netto della misura di concessione prevista con quello dell'opzione di escussione delle garanzie e delle altre opzioni di liquidazione disponibili. I parametri utilizzati nel calcolo, quali l'orizzonte temporale di liquidazione ipotizzato, il tasso di

attualizzazione, il costo del capitale e il costo di liquidazione dovrebbero basarsi su dati empirici osservati.

6.2.6 Obiettivi e monitoraggio delle misure di concessione

144. Il contratto e la documentazione relativi a una misura di concessione dovrebbero includere un calendario ben definito degli obiettivi del debitore con una specificazione dettagliata degli obiettivi necessari che il debitore deve raggiungere per rimborsare il prestito lungo la durata del contratto. Queste scadenze/obiettivi dovrebbero essere credibili e adeguatamente prudenti e tenere conto di qualunque potenziale deterioramento della situazione finanziaria del debitore. La performance del debitore destinatario di una misura di concessione, anche in termini di rispetto di tutte gli obiettivi concordati, dovrebbe essere tenuta sotto stretta osservazione dall'unità dedicata alle NPE responsabile del riconoscimento della misura di concessione, almeno per la durata del periodo di osservazione.

7. Rilevazione delle NPE

145. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare la definizione di NPE di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione nei propri processi di gestione dei rischi.

146. Questa sezione definisce i principali elementi della governance e dell'assetto operativo relativamente alla rilevazione delle NPE.

7.1 Criterio per le esposizioni scadute

147. Gli enti creditizi dovrebbero classificare una esposizione come scaduta in base alla sezione 4 degli orientamenti ABE sull'applicazione della definizione di default²⁸ e al regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie scadute²⁹.

7.2 Indicazioni sulla inadempienza probabile

148. Gli enti creditizi dovrebbero classificare le esposizioni come inadempienze probabili e individuare i segnali di probabile inadempienza in base alla sezione 5 degli orientamenti ABE sull'applicazione della definizione di default.

²⁸ Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07).

²⁹ Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 1).

149. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare la capacità di rimborso dei debitori. In caso di debitori societari, questo aspetto dovrebbe essere valutato almeno una volta all'anno e nelle principali date stabilite per le comunicazioni dei risultati quando sono disponibili i dati finanziari. Gli enti creditizi dovrebbero raccogliere in modo tempestivo le informazioni finanziarie più recenti presso i debitori societari. La mancata trasmissione o la trasmissione irragionevolmente tardiva delle informazioni può essere considerata un segnale negativo per il merito di credito del debitore. In caso di debitori non societari, gli enti creditizi dovrebbero monitorare la performance di pagamento e qualsiasi segnale di difficoltà finanziaria che potrebbe incidere sulla capacità di rimborso. Per i debitori sotto osservazione o con un rating basso, dovrebbero essere previsti meccanismi di riesame più frequenti a seconda della rilevanza, del portafoglio di appartenenza e della situazione finanziaria degli stessi. La valutazione periodica della capacità di rimborso del debitore dovrebbe applicarsi anche ai prestiti bullet, poiché questi prestiti comportano un rischio più elevato rispetto a quelli soggetti ad ammortamento regolare e inoltre il semplice pagamento regolare degli interessi da parte del debitore non è sufficiente per ipotizzare che il rimborso bullet finale del prestito abbia luogo.

7.3 Misure di concessione e status di esposizione in bonis

7.3.1 Misure di concessione

150. Allo scopo di attuare le misure di concessione, gli enti creditizi dovrebbero essere capaci di individuare in una fase precoce i segnali di possibili difficoltà finanziarie future. A questo scopo, la valutazione della situazione finanziaria del debitore non dovrebbe limitarsi alle esposizioni con segnali evidenti di difficoltà finanziarie. Una valutazione sulla sussistenza di difficoltà finanziarie dovrebbe essere condotta anche per le esposizioni per le quali il debitore non ha difficoltà finanziarie apparenti, ma le condizioni di mercato sono cambiate in misura significativa tanto da poter incidere sulla capacità di rimborso (ad es. prestiti bullet nei quali il rimborso si basa sulla vendita di beni immobili oppure prestiti in valuta estera).

151. La valutazione dell'esistenza di difficoltà finanziarie relativamente a un debitore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla situazione del debitore stesso, senza tener conto delle garanzie reali o di qualsivoglia natura fornite da terzi. Nel valutare le difficoltà finanziarie del debitore, gli enti creditizi, conformemente all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, dovrebbero considerare almeno le seguenti situazioni di presunzione relativa:

- a) esposizione/linea di credito scaduta da più di 30 giorni nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o rifinanziamento;
- b) aumento della probabilità di default (*probability of default*, PD) della classe di rating interno dell'ente creditizio nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o del suo rifinanziamento;

- c) presenza dell'esposizione nella categoria sotto osservazione nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o del suo rifinanziamento.

152. Le esposizioni non dovrebbero essere considerate oggetto di concessioni in caso di concessioni riconosciute a debitori che non si trovano in difficoltà finanziarie. Gli enti creditizi dovrebbero distinguere, basandosi su una valutazione finanziaria dettagliata, tra le rinegoziazioni o i rinnovi accordati a debitori che non si trovano in difficoltà finanziarie e le misure di concessione quali le concessioni riconosciute ai debitori che si trovano in difficoltà finanziarie, in linea con l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

153. Il riconoscimento di nuove condizioni, quali ad esempio un nuovo tasso di interesse più favorevole rispetto a quello che avrebbero potuto ottenere altri debitori con un profilo di rischio analogo, potrebbe costituire un'indicazione del fatto che si è in presenza di una tale concessione laddove l'ente creditizio attribuisca come motivazione del nuovo tasso le difficoltà finanziarie del debitore. Il riconoscimento di nuove condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato non dovrebbe essere considerato un requisito essenziale per l'identificazione dell'esistenza di concessioni e quindi per considerare un'esposizione come oggetto di concessioni. In linea con l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, quando un debitore si trova in difficoltà finanziarie, una modifica delle condizioni in linea con quelle che altri debitori con un profilo di rischio analogo avrebbero potuto ottenere dallo stesso ente dovrebbe essere considerata una concessione; ciò vale anche per il caso in cui i debitori siano parte di un programma pubblico che prevede il riconoscimento di misure di concessione da parte degli enti creditizi.

154. I debitori possono richiedere modifiche delle condizioni contrattuali dei loro prestiti senza trovarsi o essere in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari. Gli enti creditizi dovrebbero valutare la situazione finanziaria del debitore quando le modifiche delle condizioni contrattuali incidono sulla performance di pagamento.

7.3.2 Classificazione delle esposizioni oggetto di concessioni come deteriorate

155. Nell'accordare misure di concessione a esposizioni in bonis, gli enti creditizi dovrebbero valutare se questo determina la necessità di riclassificare l'esposizione come deteriorata. Il riconoscimento di misure di concessione a esposizioni deteriorate non determina l'uscita delle esposizioni stesse dallo status di crediti deteriorati: le esposizioni dovrebbero continuare a essere identificate come deteriorate per almeno un anno di periodo di cura dopo l'applicazione di dette misure, come specificato nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione e nella sezione 7.3.3.

156. Nel valutare se le FBE debbano essere classificate come deteriorate, gli enti creditizi dovrebbero valutare se le esposizioni:

- a) presentino piani di rimborso inadeguati (iniziali o successivi, a seconda dei casi) che prevedano, tra l'altro, la ripetuta inosservanza del piano, modifiche al piano volte a evitare

violazioni oppure ad aspettative di base che non siano corroborate da previsioni macroeconomiche o da ipotesi attendibili relative alla capacità di rimborso o alla disponibilità del debitore;

- b) includano condizioni contrattuali che ritardano il regolare rimborso delle rate relative all'operazione, in modo tale da ostacolarne la valutazione ai fini di una classificazione appropriata, come nel caso in cui vengano concessi periodi di tolleranza per il rimborso del capitale di durata maggiore ai due anni;
- c) presentino importi cancellati dal bilancio che superano le perdite cumulate legate al rischio di credito di NPE con un profilo di rischio analogo.

7.3.3 Rientro in bonis/uscita dallo stato di esposizione deteriorata

157. Gli enti creditizi dovrebbero riclassificare le NPE, incluse le FBE, come in bonis in linea con l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Gli enti creditizi dovrebbero condurre un'analisi finanziaria del debitore al fine di stabilire l'assenza di criticità riguardanti la capacità del debitore di rimborsare le obbligazioni creditizie.

158. Le politiche interne dell'ente creditizio in materia di riclassificazione delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate dovrebbero specificare le prassi mediante le quali determinare l'assenza di criticità relative alla capacità del debitore di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure di concessione stabilite dall'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Tali politiche dovrebbero definire i criteri in termini di pagamenti effettuati durante il periodo per il rientro in bonis di almeno un anno e definire la capacità del debitore di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure di concessione (in modo tale da rendere probabile il rimborso integrale del debito) senza fare affidamento sull'escussione delle garanzie, dimostrando almeno pagamenti di un importo non irrilevante della quota capitale. Queste politiche dovrebbero richiedere il rimborso sia del capitale sia degli interessi.

159. In aggiunta, laddove un debitore sia esposto anche nei confronti di un ente creditizio con cui non siano in essere accordi di misure di concessione, l'ente creditizio dovrebbe considerare gli effetti e la performance di tali esposizioni ai fini della valutazione della capacità del debitore di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure. La considerazione degli arretrati non influisce sul livello di applicazione dello stato di esposizione deteriorata, in linea con l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e solo le esposizioni alle quali sono state applicate misure di concessione dovrebbero essere identificate come FBE.

160. La presenza di condizioni contrattuali che estendono il periodo del rimborso, quali i periodi di tolleranza per il capitale, dovrebbero comportare per l'esposizione oggetto di concessioni la permanenza nello stato di esposizione deteriorata fino a quando i criteri esposti all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione non siano stati soddisfatti.

La conclusione del periodo per il rientro in bonis di un anno non comporta l'automatica riclassificazione a in bonis a meno che non siano stati effettuati pagamenti regolari nel corso dei 12 mesi e sia stata conclusa una valutazione sull'inadempienza probabile senza rilevarne alcuna indicazione.

7.3.4 Individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni in bonis

161. Una volta classificate come in bonis, per aver rispettato le condizioni previste per l'uscita dalla classificazione come esposizione deteriorata o perché il riconoscimento delle misure di concessione non ha comportato la classificazione dell'esposizione come deteriorata, le esposizioni oggetto di concessioni dovrebbero continuare a essere considerate tali fino a quando non siano state rispettate tutte le condizioni per l'uscita dalla classificazione come esposizioni oggetto di concessioni ai sensi dell'allegato V, paragrafo 256, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

162. Le politiche interne dell'ente creditizio in materia di individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni in bonis dovrebbero specificare le prassi mediante le quali determinare l'assenza di criticità relative alle difficoltà finanziarie del debitore. Le politiche interne dell'ente creditizio dovrebbero prevedere che il debitore abbia rimborsato, mediante pagamenti regolari, un ammontare pari al totale di tutti gli importi (capitale e interessi) precedentemente scaduti o cancellati dal bilancio alla data del riconoscimento della misura di concessione, o altrimenti che dimostri la propria capacità di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure di concessione in base a un criterio oggettivo alternativo che preveda il rimborso di capitale.

163. In conformità dell'allegato V, paragrafo 260, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, il riconoscimento di nuove misure di concessione nei confronti di esposizioni oggetto di concessioni in bonis, così riclassificate a partire dalla categoria delle esposizioni deteriorate, determinerà la riclassificazione di tali operazioni nella categoria delle esposizioni deteriorate. Lo stesso trattamento dovrebbe essere applicato qualora tali esposizioni diventino scadute da più di 30 giorni.

7.4 Applicazione coerente della definizione di esposizione deteriorata

164. Gli enti creditizi dovrebbero adottare meccanismi e procedure adeguati, in linea con la sezione 8 degli orientamenti ABE sulla definizione di default, per applicare la definizione in maniera armonizzata in tutte le filiazioni e le controllate. Ciò assicurerà coerenza nell'individuazione delle NPE a livello di singola entità e di gruppo bancario.

165. Le politiche interne degli enti creditizi dovrebbero assicurare il trattamento coerente dei singoli clienti e dei gruppi di clienti connessi secondo quanto definito dal regolamento (UE) n.

575/2013, dagli orientamenti ABE sui clienti connessi³⁰ e dagli orientamenti ABE sulla definizione di default. Le politiche degli enti creditizi dovrebbero inoltre garantire una valutazione coerente delle connessioni giuridiche sottostanti tra le entità giuridiche all'interno di un gruppo di clienti connessi. In considerazione di un possibile contagio, gli enti creditizi dovrebbero adottare, laddove fattibile, una prospettiva di gruppo nell'individuare come deteriorata l'esposizione di un debitore, a meno che questa non sia interessata da controversie isolate non connesse alla solvibilità della controparte.

166. In conformità con gli orientamenti ABE sulla definizione di default, gli enti creditizi dovrebbero tenere un registro di tutti i criteri di classificazione.

8. Riduzioni di valore e cancellazioni delle NPE

167. Gli enti creditizi dovrebbero stimare gli accantonamenti per perdite delle NPE e delle FBE soggette a riduzione di valore in conformità degli orientamenti ABE in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti.

168. Questa sezione stabilisce i principali elementi della governance e dell'assetto operativo in relazione alla valutazione delle riduzioni di valore e alle cancellazioni delle NPE.

8.1 Cancellazioni delle NPE

169. In conformità degli orientamenti ABE in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti³¹, la non recuperabilità dovrebbe essere rilevata nel periodo appropriato tramite accantonamenti per perdite o cancellazioni. Quando non vi è alcuna aspettativa ragionevole di recupero dei flussi di cassa contrattuali dell'esposizione, ciò dovrebbe determinare una cancellazione parziale o totale dell'esposizione (IFRS 9.B3.2.16.r).

170. La cancellazione può avvenire prima che si siano concluse definitivamente le azioni giudiziarie intraprese nei confronti del debitore per il recupero del credito. La cancellazione non dovrebbe essere considerata come una rinuncia da parte dell'ente creditizio al diritto giuridico di recuperare il credito; la decisione dell'ente di rinunciare a tale diritto è nota come cancellazione del debito.

³⁰ Orientamenti sui clienti connessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2017/15).

³¹ Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti (EBA/GL/2017/06).

171. La cancellazione costituisce un evento di eliminazione contabile (IFRS 9.5.4.4). Laddove flussi di cassa o altre attività siano recuperate in ultima istanza, il loro valore dovrebbe essere rilevato in conto economico quale componente reddituale.

172. Gli enti creditizi dovrebbero tenere documentazione dettagliata delle cancellazioni delle NPE a livello di portafoglio.

8.2 Riduzioni di valore e cancellazioni delle NPE

173. Gli enti creditizi dovrebbero includere nelle proprie politiche interne linee guida concernenti la tempestività delle riduzioni di valore e delle cancellazioni, tenendo conto di circostanze e i fattori esterni come i procedimenti giudiziari in corso. Soprattutto per le esposizioni o parti di esposizioni non assistite da garanzia, gli enti creditizi dovrebbero definire adeguati periodi di tempo massimi per una piena riduzione di valore, copertura e cancellazione. Per le parti di esposizioni assistite da garanzia, la determinazione di un livello minimo di riduzione di valore dovrebbe tenere conto della tipologia di garanzia. Nella calibrazione dei periodi di tempo summenzionati ai fini della riduzione di valore e della cancellazione andrebbero applicate evidenze empiriche. Nella valutazione della recuperabilità delle NPE e nell'elaborazione delle metodologie interne per la loro cancellazione, gli enti creditizi dovrebbero dedicare particolare attenzione alle coorti di seguito indicate, in ragione dei più elevati livelli di non recuperabilità permanente che queste potrebbero rappresentare.

- a) Esposizioni con prolungati ritardi di pagamento: potrebbe essere appropriato applicare soglie diverse a portafogli diversi. Gli enti creditizi dovrebbero valutare la recuperabilità delle NPE, se il debitore ha registrato ritardi di pagamento prolungati nel tempo. Se, in esito a tale valutazione, si conclude che non vi è alcuna aspettativa ragionevole di recupero di una esposizione o parte di essa, questa andrebbe cancellata nella sua totalità o in parte.
- b) Esposizioni sottoposte a procedura di insolvenza: nei casi di livello limitato di copertura tramite garanzie reali dell'esposizione, le spese legali assorbono spesso una parte significativa dei proventi derivanti dalla procedura fallimentare e pertanto ci si attende che i recuperi stimati siano molto modesti.
- c) La cancellazione parziale può essere giustificata qualora emerga l'impossibilità da parte del debitore di rimborsare l'importo dell'esposizione per intero, ossia vi è una aspettativa ragionevole di recupero di una parte dell'esposizione.

8.3 Procedure di riduzione di valore e di cancellazione

174. Gli enti creditizi dovrebbero adottare, documentare e rispettare politiche, procedure e controlli solidi per la valutazione e la misurazione degli accantonamenti per perdite o cancellazioni per le NPE in conformità degli orientamenti ABE in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti. Gli enti

crediti dovrebbero sottoporre a test retrospettivi le proprie stime degli accantonamenti per perdite rispetto alle perdite effettive sostenute.

175. Tali metodologie dovrebbero anche includere politiche e procedure sulle cancellazioni e sui recuperi, come stabilito dagli orientamenti ABE in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti. La politica in materia di cancellazione dovrebbe comprendere gli indicatori utilizzati per valutare le aspettative di recupero e informazioni dettagliate andrebbero fornite sulle attività che pur essendo state cancellate dal bilancio sono ancora oggetto di esecuzione forzata.

176. In conformità degli orientamenti ABE in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti, gli enti creditizi dovrebbero disporre di processi, sistemi, strumenti e dati comuni.

177. La funzione di audit interno di un ente creditizio dovrebbe verificare le metodologie utilizzate in linea con gli orientamenti ABE sulla governance interna³².

9. Valutazione delle garanzie immobiliari e mobiliari

178. La presente sezione delinea gli elementi principali riguardanti la valutazione delle garanzie immobiliari e mobiliari che assistono le NPE.

9.1 Governance, procedure e controlli

9.1.1 Politiche e procedure generali

179. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di politiche e procedure scritte, che disciplinino la valutazione delle garanzie immobiliari e mobiliari. Le politiche e le procedure dovrebbero risultare pienamente in linea con il sistema degli obiettivi di rischio (RAF) dell'ente creditizio.

180. Le politiche e le procedure dovrebbero riguardare la valutazione di tutte le garanzie immobiliari e mobiliari indipendentemente dall'ammissibilità a fini prudenziali conformemente a quanto previsto dall'articolo 208 e dall'articolo 210 del regolamento (UE) n. 575/2013.

181. Le politiche e le procedure dovrebbero essere approvate dall'organo di amministrazione e andrebbero riesaminate almeno una volta all'anno.

³² Orientamenti sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2017/11).

9.1.2 Monitoraggio e controlli

182. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare e rivedere periodicamente le perizie effettuate da periti interni ed esterni, secondo quanto stabilito in questa sezione.

183. Gli enti creditizi dovrebbero sviluppare e attuare una solida politica interna di assicurazione della qualità e procedure per la verifica delle valutazioni eseguite internamente ed esternamente, considerando quanto segue:

- a) il processo di assicurazione della qualità andrebbe condotto da una funzione indipendente da quella che conduce la valutazione iniziale e il processo di elaborazione, monitoraggio e sottoscrizione dei crediti;
- b) nell'ambito della procedura di assicurazione della qualità dovrebbe essere periodicamente verificata l'indipendenza del processo di selezione del perito esterno;
- c) un adeguato campione simile di valutazioni interne ed esterne dovrebbe essere regolarmente confrontato con le osservazioni di mercato;
- d) andrebbero regolarmente condotti test retrospettivi sulle valutazioni interne ed esterne delle garanzie;
- e) il processo di assicurazione della qualità dovrebbe essere basato su un campione di dimensioni adeguate.

184. Inoltre, la funzione di revisione interna dovrebbe riesaminare periodicamente la coerenza e la qualità delle politiche e delle procedure di valutazione, l'indipendenza del processo di selezione dei periti e l'adeguatezza delle valutazioni eseguite dai periti sia esterni sia interni.

9.1.3 Valutazioni individuali dei beni immobiliari e uso dell'indicizzazione

185. Gli enti creditizi dovrebbero monitorare con frequenza il valore delle garanzie immobiliari e come minimo rispettando i tempi previsti dall'articolo 208, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

186. L'indicizzazione o altri metodi simili possono essere utilizzati per monitorare il valore di una garanzia e identificare quelle che richiedono una rivalutazione. Ciò dovrebbe avvenire in linea con la politica dell'ente, purché le garanzie siano assoggettabili a valutazioni accurate con tali metodi.

187. I coefficienti usati per l'indicizzazione possono essere interni o esterni, a condizione che:

- a) siano rivisti periodicamente e i risultati della revisione siano documentati e resi prontamente disponibili, e il ciclo di revisione e i requisiti di governance siano chiaramente definiti in una politica scritta approvata dall'organo di amministrazione;

- b) siano sufficientemente granulari e la metodologia sia adeguata e appropriata al tipo di garanzia in questione;
- c) si basino su una serie storica adeguata di prove empiriche di operazioni immobiliari effettive.

188. Le valutazioni e le rivalutazioni delle garanzie immobiliari dovrebbero essere eseguite su base individuale e specifica del bene. Queste non dovrebbero basarsi su un modello statistico quale unico mezzo per riesaminare la valutazione del bene.

189. Le autorità competenti dovrebbero definire una soglia comune per la valutazione e rivalutazione individuale delle garanzie utilizzate per le NPE da un perito indipendente. Tale soglia andrebbe applicata a tutti gli enti creditizi nella giurisdizione dell'autorità e resa pubblica.

9.1.4 Periti

190. Tutte le valutazioni delle garanzie immobiliari, inclusi gli aggiornamenti, andrebbero eseguite da periti qualificati indipendenti, interni o esterni, in possesso delle necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione, come stabilito dall'articolo 208, paragrafo 3, lettera b) e dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 575/2013.

191. Ai fini delle valutazioni esterne, gli enti creditizi dovrebbero dotarsi di un elenco di periti qualificati e indipendenti, basato sui criteri riportati di seguito. La performance dei periti andrebbe valutata su base continuativa e si dovrebbe decidere per ciascuno se possa essere mantenuto o meno in elenco.

192. Gli enti creditizi dovrebbero accertarsi che i periti esterni in elenco dispongano di una valida e adeguata assicurazione di responsabilità professionale.

193. L'ente creditizio dovrebbe garantire che ciascun perito qualificato in elenco:

- a) sia professionalmente competente nonché in possesso del livello di istruzione minimo tale da soddisfare i requisiti nazionali richiesti per eseguire tali valutazioni;
- b) disponga di adeguate competenze tecniche ed esperienza per svolgere l'incarico;
- c) abbia familiarità con le leggi, i regolamenti e le norme di valutazione immobiliare applicabili al perito e all'incarico e sia in grado di dimostrare la capacità di rispettarli;
- d) sia in possesso delle necessarie conoscenze riguardo all'oggetto della valutazione, al mercato immobiliare in cui opererebbe e alla finalità della valutazione.

194. In un elenco di periti dovrebbero essere rappresentate competenze in varie aree del settore immobiliare, adeguate all'attività di finanziamento dell'ente creditizio e alla localizzazione geografica del finanziamento.

195. Per attenuare adeguatamente qualsiasi conflitto di interesse, gli enti creditizi dovrebbero garantire che tutti i periti, sia interni sia esterni, che eseguiranno le effettive valutazioni di un determinato bene e i loro familiari di primo grado soddisfino i seguenti requisiti:

- a) non siano coinvolti nell'elaborazione, nella decisione di erogazione e nel processo di sottoscrizione del credito;
- b) non siano condizionati o influenzati dal merito di credito del debitore;
- c) non si trovino, rispetto al risultato della valutazione, in una situazione, effettiva o potenziale, attuale o futura, di conflitto di interesse;
- d) non abbiano interessi nell'immobile;
- e) non siano una persona collegata all'acquirente o al venditore dell'immobile;
- f) forniscano una relazione di valutazione imparziale, chiara, trasparente e obiettiva;
- g) la commissione che percepiscono non sia connessa al risultato della valutazione.

196. Gli enti creditizi dovrebbero assicurare un adeguato avvicendamento dei periti. Dopo due valutazioni individuali consecutive del bene immobile da parte del medesimo perito, il perito dovrebbe essere avvicendato da un altro esperto interno o da un altro perito esterno.

9.2 Frequenza delle valutazioni

197. Ai fini prudenziali, gli enti creditizi dovrebbero aggiornare le valutazioni di tutte le esposizioni assistite da garanzia secondo quanto previsto dall'articolo 208, paragrafo 3, e dall'articolo 210, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013.
198. Il gruppo di garanzie che è soggetto periodicamente alla valutazione e rivalutazione a livello individuale dovrebbe essere aggiornato alla data in cui l'esposizione è classificata come esposizione deteriorata e almeno una volta all'anno finché resta classificata come tale. Gli enti creditizi dovrebbero garantire che, per la garanzia soggetta a indicizzazione o ad altri metodi simili, l'indicizzazione sia aggiornata almeno con cadenza annuale.
199. Per gli immobili con una valutazione individuale aggiornata che sia stata eseguita negli ultimi 12 mesi (in linea con i principi e i requisiti applicabili di cui alla presente sezione), il valore dell'immobile può essere indicizzato fino al periodo di valutazione delle riduzioni di valore.
200. Gli enti creditizi dovrebbero eseguire valutazioni più frequenti laddove il mercato sia soggetto a variazioni negative rilevanti e/o in presenza di segnali di un notevole calo di valore della singola garanzia.
201. Pertanto, nelle loro politiche e procedure di valutazione delle garanzie, gli enti creditizi dovrebbero definire criteri per stabilire se il valore delle garanzie abbia subito un calo significativo. Laddove possibile, dovranno essere incluse soglie quantitative per ogni tipo di garanzia costituita, basate sull'osservazione dei dati empirici e su eventuali esperienze qualitative pertinenti dell'ente creditizio, tenendo conto di fattori rilevanti quali le tendenze dei prezzi di mercato o il parere di periti indipendenti.
202. Gli enti creditizi dovrebbero dotarsi di adeguati sistemi e processi in grado di contrassegnare le valutazioni obsolete e di attivare la segnalazione delle valutazioni.

9.3 Metodologia di valutazione

9.3.1 Approccio generale

203. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di approcci di valutazione definiti in base al tipo di garanzia; questi dovrebbero essere adeguati e appropriati per la tipologia di garanzia in questione.
204. Tutte le garanzie immobiliari andrebbero valutate in base al valore di mercato o al valore del credito ipotecario, come specificato ai sensi dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 575/2013. I beni immobili andrebbero valutati al valore di mercato.
205. Per i beni mobili, gli enti creditizi dovrebbero valutare periodicamente la liquidità del bene in base alle prescrizioni dell'articolo 199, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Qualora vi sia una volatilità rilevante dei prezzi di mercato, l'ente creditizio dovrebbe dimostrare che la valutazione della garanzia sia sufficientemente prudente.

206. Per i beni mobili, in conformità con quanto previsto dall'articolo 210 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi dovrebbero eseguire un'adeguata valutazione giuridica che confermi l'escutibilità della garanzia, compresa una valutazione del diritto giuridico per escutere e liquidare la garanzia in caso di default entro tempi ragionevoli.

207. Non andrebbero utilizzate valutazioni basate esclusivamente sul costo di sostituzione attualizzato. Per i beni generatori di reddito è possibile impiegare un valore di mercato comparabile o l'approccio dei flussi di cassa attualizzati.

208. Le garanzie immobiliari andrebbero valutate nel rispetto delle norme nazionali, europee e internazionali applicabili³³.

9.3.2 Flussi di cassa futuri attesi

209. Gli enti creditizi dovrebbero stimare i flussi di cassa attualizzati in modo prudenziale e in conformità delle norme contabili applicabili.

210. Il calcolo dei flussi di cassa attualizzati dovrebbe tenere conto delle seguenti situazioni:

- a) i flussi di cassa operativi del debitore continuano a essere generati e possono essere utilizzati per rimborsare il debito finanziario e le garanzie possono essere escuse nella misura in cui ciò non influisca sui flussi di cassa operativi; e
- b) i flussi di cassa operativi del debitore vengono meno e le garanzie sono escuse.

211. Se la stima si basa sull'ipotesi che i flussi di cassa operativi del debitore continueranno, ivi comprensivi i flussi di cassa derivanti dalle garanzie, sono necessarie informazioni aggiornate e attendibili sui flussi di cassa.

212. Se la stima si basa sull'ipotesi secondo la quale i flussi di cassa operativi del debitore cesseranno, i proventi di vendite future derivanti dall'escussione delle garanzie andrebbero rettificati per tenere conto dei costi di liquidazione adeguati e dell'attualizzazione del prezzo di mercato.

213. In aggiunta ai suddetti costi di liquidazione, alla valutazione aggiornata andrebbe eventualmente applicata un'attualizzazione del prezzo di mercato, come di seguito illustrato.

214. Il prezzo del bene alla data di liquidazione dovrebbe tener conto delle condizioni di mercato correnti e attese.

³³ Tra queste figurano gli European Valuation Standards EVS-2016 (Libro blu) e le norme RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors).

215. Andrebbero altresì considerati i tempi di vendita riguardanti la cessione dei beni ipotecati sulla base delle pratiche di esecuzione del debito, delle esperienze da procedimenti giudiziari a livello nazionale e su evidenze empiriche, e sottoposti a test retrospettivi. Tali considerazioni dovrebbero comprendere eventuali costi operativi o spese in conto capitale da sostenere prima del momento della vendita.
216. L'escussione delle garanzie può includere strategie di liquidazione sia consensuali sia non consensuali (forzate).
217. L'attualizzazione del costo di liquidazione dovrebbe essere connessa alla modalità di escussione delle garanzie, ossia se consensuale o non consensuale.
218. L'attualizzazione del prezzo di mercato dovrebbe rispecchiare la liquidità del mercato e la strategia di liquidazione e non dovrebbe rispecchiare condizioni di svendita, a meno che la strategia di liquidazione non preveda effettivamente una svendita.
219. Gli enti creditizi dovrebbero applicare adeguate attualizzazioni dei prezzi di mercato ai fini dell'IFRS 9, per il calcolo del patrimonio di vigilanza e per il controllo del rischio. Un'attualizzazione del prezzo di mercato può essere prossima allo zero solo per le tipologie di garanzie altamente liquide e non problematiche, che non sono caratterizzate da rischi di correlazione significativi.
220. Tutti gli enti creditizi dovrebbero sviluppare ipotesi proprie sui costi di liquidazione e sull'attualizzazione del prezzo di mercato sulla base di prove empiriche. Qualora le prove empiriche siano insufficienti, le ipotesi di attualizzazione dovrebbero basarsi almeno sulla liquidità, sul tempo trascorso e sulla qualità/attualità della perizia. Qualora una banca si trovi in una situazione di stallo del mercato immobiliare e soltanto un modesto numero di immobili sia stato ceduto o le vendite storiche siano ritenute insufficienti, andrebbe applicata un'attualizzazione del prezzo di mercato più prudente.

9.4 Ulteriori considerazioni riguardo alla stima dei flussi di cassa derivanti dalla liquidazione di garanzie immobiliari

221. Per la stima dei flussi di cassa derivanti dalla liquidazione di garanzie immobiliari, gli enti creditizi dovrebbero adottare ipotesi adeguate e attendibili. Inoltre, gli enti creditizi dovrebbero tenere presenti gli obblighi in materia di valutazione dei flussi di cassa dell'IFRS 13 sulla valutazione del fair value. In particolare, gli enti finanziari dovrebbero rispettare i seguenti requisiti:
- a) stabilire la data ipotizzata della cessione tenendo conto delle condizioni di mercato correnti e attese nonché del quadro giuridico nazionale sotteso alla cessione degli immobili ipotecati;
 - b) assicurarsi che il prezzo dell'immobile utilizzato per determinare il valore di mercato stimato delle garanzie immobiliari alla data di liquidazione non sia basato su proiezioni/ipotesi

macroeconomiche che sono più ottimistiche delle proiezioni delle autorità e organizzazioni rilevanti quali il Fondo monetario internazionale (FMI) e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC)/Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e che quindi non si assuma un miglioramento delle condizioni di mercato correnti;

- c) assicurarsi che non sia ipotizzato un aumento del reddito derivante dalle garanzie immobiliari rispetto ai livelli correnti, a meno che non esista un accordo contrattuale relativo a tale aumento. Inoltre, nel calcolo dei flussi di cassa, il reddito corrente derivante dall'immobile andrebbe rettificato in modo da rispecchiare le condizioni economiche attese. Gli enti creditizi dovrebbero considerare che la proiezione di un canone di locazione fisso potrebbe essere inopportuna in un contesto di recessione in cui gli immobili sfitti sono in aumento e/o la domanda di trasporto è in calo, con conseguenti pressioni al ribasso sui canoni.
- d) Una strategia di mantenimento delle posizioni in bilancio non è accettabile per i beni immobili. Per strategia di mantenimento si intende che un'attività continua a essere iscritta in bilancio a un valore superiore a quello di mercato in base all'ipotesi che sarà venduta dopo la ripresa del mercato.

222. Laddove si utilizzi il valore delle garanzie per stimare il valore recuperabile dell'esposizione, andrebbe documentato almeno quanto segue:

- a) le modalità di determinazione del valore, ivi inclusi l'uso delle perizie, le ipotesi di valutazione e i calcoli;
- b) la logica alla base di eventuali rettifiche dei valori stimati;
- c) la determinazione dei costi di vendita, se applicabile;
- d) i tempi ipotizzati per il recupero;
- e) le competenze e l'indipendenza del perito.

223. Se si utilizza il prezzo di mercato disponibile per stimare il valore recuperabile dell'esposizione, andrebbero documentati anche l'importo, la fonte e la data del prezzo di mercato osservabile.

224. Gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di motivare le ipotesi adottate per stimare il valore recuperabile fornendo, su richiesta dell'autorità competente, dettagli sul valore di mercato dell'immobile, sull'attualizzazione del prezzo di mercato, sulle spese legali e sui costi di vendita applicati, nonché il termine usato per i tempi di liquidazione. Gli enti creditizi dovrebbero poter pienamente giustificare le loro ipotesi, sia qualitativamente sia quantitativamente, e illustrare le determinanti delle loro aspettative, tenendo conto di esperienze passate e correnti.

9.5 Test retrospettivi

225. Gli enti creditizi dovrebbero dimostrare, conducendo validi test retrospettivi, che le ipotesi utilizzate per stimare il valore recuperabile erano ragionevoli e fondate su esperienze osservate. In tale contesto, gli enti creditizi dovrebbero sottoporre periodicamente a test retrospettivi le valutazioni effettuate (considerando l'ultima valutazione prima della classificazione dell'esposizione come NPE) rispetto ai dati sulle vendite realizzate (prezzo di vendita netto delle garanzie). A seconda delle dimensioni e del modello di business dell'ente creditizio, ai fini dei test retrospettivi si dovrebbe differenziare tra tipologie di garanzia, modelli/approcci di valutazione, tipo di vendita (volontaria/forzata) e regioni geografiche. I risultati dei test retrospettivi andrebbero utilizzati per determinare gli scarti di garanzia delle valutazioni delle garanzie che assistono le esposizioni rimaste in bilancio.

226. In alternativa, gli enti creditizi che utilizzano il metodo avanzato fondato sui rating interni (A-IRB) possono determinare gli scarti di garanzia usando le perdite in caso di default (*loss given default*, LGD) per le esposizioni garantite.

9.6 Requisiti delle basi di dati informatiche in relazione alle garanzie

227. Gli enti creditizi dovrebbero disporre di basi di dati sulle operazioni che consentano la corretta valutazione, il monitoraggio e il controllo del rischio di credito per rispondere alle richieste dell'organo di amministrazione e delle autorità di vigilanza e per consentire la redazione della reportistica periodica e di altra documentazione puntuale e completa. In particolare, le basi di dati dovrebbero rispettare i seguenti requisiti:

- a) profondità e ampiezza adeguati, in modo che coprano di tutti i fattori di rischio significativi;
- b) accuratezza, integrità, attendibilità e tempestività dei dati;
- c) coerenza, ossia dovrebbero basarsi su fonti comuni di informazioni e definizioni uniformi dei concetti impiegati per il controllo del rischio di credito;
- d) tracciabilità, per poter risalire alla fonte delle informazioni.

228. Tali basi di dati dovrebbero includere tutte le informazioni pertinenti sugli immobili e su altre garanzie a fronte delle operazioni degli enti creditizi, nonché sui collegamenti tra garanzie e specifiche operazioni.

9.7 Valutazione delle garanzie escusse

229. Gli enti creditizi dovrebbero vivamente considerare l'idea di classificare le garanzie escusse come attività non correnti detenute per la vendita ai sensi dell'IFRS 5. Questo trattamento contabile comporta la disponibilità dell'attività costituita in garanzia per la vendita immediata (IFRS 5.7), l'approvazione da parte dell'organo di amministrazione di un piano individuale per

la vendita in tempi brevi dell'attività (solitamente un anno) e il perseguimento di una politica di vendita attiva (IFRS 5.8); in tal modo si agevolano i recuperi.

230. Le garanzie escusse ricevute andrebbero valutate al valore più basso tra:

- a) l'importo delle attività finanziarie applicato, trattando l'attività escussa o ricevuta a saldo del debito come garanzia reale;
- b) il fair value delle garanzie escusse, al netto dei costi di vendita.

231. Laddove il fair value non sia ottenuto con riferimento a un mercato attivo ma si basi su una tecnica di valutazione (livello 2 o livello 3), possono rendersi necessarie alcune rettifiche dovute in particolare ai seguenti due fattori:

- a) le condizioni o l'ubicazione delle attività. La stima del fair value dovrebbe tenere conto del rischio e delle incertezze riguardo alle attività;
- b) il volume o il livello di operatività dei mercati relativi a tali attività. Andrebbero altresì integrate nel calcolo le precedenti esperienze dell'ente sui realizzi e sulle differenze tra l'importo ottenuto utilizzando la tecnica di valutazione e l'importo finale realizzato dall'escussione. Le ipotesi formulate per valutare tale rettifica possono essere documentate e dovrebbero essere rese disponibili all'autorità di vigilanza su richiesta. Si possono prendere in considerazione attualizzazioni per illiquidità.

232. Nei casi in cui le garanzie escusse dell'ente creditizio siano ancora in costruzione e si decida di portare a termine i lavori prima della cessione, gli enti dovrebbero dimostrare i vantaggi di una strategia del genere e il costo non dovrebbe superare il fair value al netto dei costi di completamento dell'opera e di vendita del bene, tenendo conto di opportune attualizzazioni per illiquidità, come illustrato poc'anzi.

233. Qualora una garanzia escussa superi il periodo medio di detenzione di beni analoghi, per i quali esistono politiche di vendita attive, gli enti creditizi dovrebbero rivedere l'attualizzazione per illiquidità applicata nel citato processo di valutazione e incrementarla di conseguenza. In tali circostanze, l'ente creditizio dovrebbe astenersi dal rilevare attuali riprese di valore/ripristini di riduzioni di valore accumulate del bene in quanto la sua prolungata presenza in bilancio dimostra che l'ente creditizio non è in grado di vendere i beni a una valutazione superiore.

234. La frequenza di valutazione delle garanzie escusse e le procedure applicabili dovrebbero essere in linea con il trattamento dei beni immobili di cui alle sezioni 9.1.2 e 9.2.

10. Valutazione della gestione di NPE e FBE da parte della vigilanza

235. Nell'ambito dell'impegno continuo con gli enti creditizi nel quadro dello SREP, le autorità competenti dovrebbero monitorare l'applicazione dei presenti orientamenti da parte degli enti, in particolare lo sviluppo e l'attuazione delle strategie per le NPE e i relativi assetti operativi e di governance come descritto nelle sezioni 4 e 5. Le valutazioni delle autorità competenti dovrebbero comprendere, tra l'altro, se la strategia per le NPE dell'ente creditizio:

- a) formi parte integrante della strategia generale dell'ente e sia soggetta a una governance adeguata nella gestione delle NPE, ivi compreso un sistema di controllo e gestione del rischio;
- b) si basi su un'autovalutazione affidabile delle capacità interne dell'ente creditizio;
- c) tenga adeguatamente conto del contesto operativo, delle condizioni esterne e della situazione patrimoniale dell'ente creditizio;
- d) si riferisca non solo a un arco temporale di breve termine, bensì anche di medio e/o lungo termine;
- e) comprenda obiettivi quantitativi realistici, ma ambiziosi, da conseguirsi entro un limite di tempo relativi alle NPE e, ove opportuno, alle garanzie escusse e sia supportata da un piano operativo.

236. Qualora l'autorità competente valuti che la strategia per le NPE di un ente creditizio sia chiaramente priva di uno o più elementi elencati al paragrafo 235, lettere da a) a e), ciò dovrebbe essere considerato come una grave lacuna della strategia per le NPE. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero richiedere l'immediata revisione della strategia per le NPE.

237. Qualora dalla valutazione dell'autorità competente emerga che la strategia per le NPE soddisfi in linea generale i requisiti di cui al paragrafo 236, lettere da a) a e), ma si rilevino alcune carenze, l'autorità competente dovrebbe garantire che gli enti creditizi presentino un piano d'azione per ovviare alle carenze e stabilire un quadro di gestione delle NPE efficace e puntuale.

238. Le autorità competenti dovrebbero applicare proporzionalmente una valutazione prudenziale, tenendo conto delle specificità degli enti (ad es. in termini di dimensione, natura e complessità). Nelle loro valutazioni dello SREP riguardanti le strategie per le NPE e i relativi dispositivi operativi e di governance, le autorità competenti dovrebbero considerare anche i modelli di business degli enti, in particolare quando la sola attività dell'ente sia l'acquisto e la vendita delle NPE.

239. La proporzionalità in termini di valutazione della vigilanza della strategia per le NPE di un ente creditizio più piccolo e meno complesso (ad es. ente appartenente alla categoria 3 o 4 dello SREP³⁴) può essere ottenuta allineando la valutazione con il modello di ingaggio dello SREP, che garantisce un approccio basato sul rischio in materia di vigilanza e considera la rilevanza sistemica degli enti nazionali e globali.

240. Le autorità competenti dovrebbero contestare agli enti creditizi:

- a) il piano operativo e i dispositivi organizzativi se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
- i. le autorità competenti considerano inadeguato il quadro di individuazione, misurazione, gestione, monitoraggio e mitigazione delle NPE e delle FBE, ivi compreso quello di rilevazione precoce delle NPE e delle appropriate attività di recupero, considerando le dimensioni e la complessità del problema delle NPE presso l'ente creditizio;
 - ii. non sono messe a disposizione o non sono previste per il futuro le necessarie risorse tecniche e umane nonché l'adeguata copertura da parte delle funzioni di controllo interno;
 - iii. l'operatività del processo di monitoraggio per le NPE non è descritta adeguatamente.
- b) la strategia per le NPE dell'ente creditizio, se la composizione delle opzioni strategiche per i diversi portafogli e segmenti, ivi comprese le garanzie escusse, laddove applicabile, non si traduca secondo l'autorità nella strategia più efficiente ed efficace di riduzione delle NPE;
- c) il piano patrimoniale dell'ente creditizio, se non definisce misure adeguate a consentire la riduzione programmata delle NPE dai bilanci come previsto nella strategia per le NPE, include azioni idonee a garantire che sia presente un numero sufficiente di capitale e riserve di capitale e prevede riduzioni di valore e cancellazioni adeguate e tempestive.
- d) il sistema di valutazione delle performance dell'ente creditizio, se gli incentivi per l'organo di amministrazione e per i dirigenti e il personale di rilievo non presentano elementi quantitativi specifici inerenti agli obiettivi di riduzione delle NPE definiti nella strategia per le NPE dell'ente.

241. Considerando l'importanza di rilevare precocemente e di prevenire il deterioramento della qualità creditizia, le autorità competenti dovrebbero valutare se i meccanismi di allerta precoce siano attuati nelle procedure interne dell'ente creditizio.

242. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti creditizi:

³⁴ Descritte nella sezione 2.1.1 «Classificazione degli enti» negli orientamenti ABE sullo SREP (ABE/GL/2014/13).

- a) dispongono di una politica sulle misure di concessione e di relativi processi per valutare la sostenibilità economica delle misure di concessione e monitorare l'efficacia e l'efficienza di tale misure;
- b) rilevano e classificano le NPE e le FBE, ivi compresi i criteri di entrata e uscita, in modo coerente all'interno del gruppo basandosi sulle definizioni di cui allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione;
- c) dispongono di politiche e metodologie atte ad assicurare la misurazione delle riduzioni di valore e delle cancellazioni per la loro rilevazione tempestiva.

243. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti creditizi abbiano politiche e procedure scritte appropriate riguardanti la valutazione dei beni, come descritto nella sezione 9. Specificatamente, le autorità competenti dovrebbero verificare che tali politiche riguardino tutte le tipologie di beni immobili e mobili utilizzati per garantire le esposizioni creditizie, i criteri per l'applicazione della valutazione individuale rispetto a quella indicizzata e i requisiti relativi all'ammissibilità dei periti.

244. Se gli enti creditizi segnalano deviazioni rilevanti rispetto al piano operativo in base alla sezione 4.4, le autorità competenti dovrebbero valutare se gli interventi correttivi proposti siano sufficienti a eliminare tale deviazione dal piano. L'autorità competente dovrebbe richiedere ulteriori interventi dell'ente creditizio, qualora nutra dubbi circa l'efficacia delle misure proposte.

245. I requisiti sopra esposti riguardanti la valutazione prudenziale della gestione delle esposizioni deteriorate e delle esposizioni oggetto di concessioni completano e specificano ulteriormente la valutazione delle NPE e FBE nell'ambito della gestione del rischio di credito delineata negli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). I risultati di questa valutazione prudenziale confluirebbero nella valutazione del rischio di credito di cui al titolo 6.2 degli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e andrebbero a caratterizzare i punteggi sul rischio di credito.

Allegato 1. Elenco dei criteri di raggruppamento delle NPE al dettaglio

1. Persone fisiche o giuridiche:
 - a) debitore al dettaglio
 - b) ditta individuale
 - c) piccole imprese e gruppo di professionisti
 - d) PMI (sovrapposizione con esposizioni verso imprese).
2. Fascia di arretrato/giorni di scaduto (maggiore è il livello di arretrato, minore è la disponibilità delle possibili soluzioni):
 - a) posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento (da 1 a 90 giorni di scaduto)
 - b) posizioni scadute con maggiore anzianità (da 90 a 180 giorni di scaduto)
 - c) unità di recupero crediti [per ritardi maggiori di 180 giorni, compresi i procedimenti giudiziari (debitori oggetto di procedure esecutive concluse o in corso di attuazione)].
3. Casi di ristrutturazione (prestiti ristrutturati che presentano ritardi di pagamento, indicativi della persistenza di difficoltà nel rimborso e/o dell'insuccesso della soluzione di ristrutturazione offerta):
 - a) numero delle precedenti ristrutturazioni.
4. Entità dell'esposizione:
 - a) valore elevato
 - b) valore modesto
 - c) esposizioni multiple.
5. Livello di rischio (basato su valutazione dell'ente creditizio/punteggio comportamentale/dati comportamentali interni/cronologia dell'operazione/rating di credito). I clienti caratterizzati da una prassi di pagamento migliore hanno maggiori probabilità di rispondere positivamente alle offerte di ristrutturazione:
 - a) molto elevato

b) elevato

c) medio

d) basso.

6. In base al comportamento del debitore:

a) rimborsi saltuari

b) collaborativo/non collaborativo.

7. Finalità del finanziamento (per prodotto):

a) mutuo per prima abitazione

b) mutuo per seconda abitazione/abitazione per le vacanze

c) prestito per investimenti immobiliari/acquisto di immobili a fini di investimento

d) prestito personale

e) scoperto di conto

f) bene locato

g) carta di credito

h) prestiti a ditte individuali, a microimprese e a piccole e medie imprese:

i. per l'avvio delle attività di impresa (immobili, infrastruttura o macchinari, ammodernamenti)

ii. capitale circolante.

8. Valuta del prestito.

9. Tasso di interesse del prestito (considerare, ove possibile, la riduzione del tasso di interesse per i prestiti su cui gravano tassi elevati).

10. Caratteristiche del cliente (età, stato di salute, attuale occupazione e precedenti esperienze, prospettive di occupazione, competenze professionali, settore di attività).

11. Paese di residenza/costituzione:

a) residenti

b) non residenti.

12. Ubicazione della garanzia reale sottostante:

- a) area rurale o urbana
- b) zona di pregio, centro, periferia ecc.

13. Tipologia di garanzia reale sottostante:

- a) terreni:
 - i. edificabili
 - ii. agricoli
- b) immobili:
 - i. residenziali
 - ii. commerciali
 - iii. industriali.

14. In base al rapporto tra prestito/valore (LTV):

- a) per i prestiti con un basso LTV, a differenza di quelli che presentano un LTV elevato, si potrebbe optare per la vendita della garanzia reale sottostante.

15. Casi di difficoltà (problemi di salute, separazione, divorzio).

16. Valutazione delle disponibilità finanziarie del debitore:

- a) presenza/assenza di disponibilità finanziarie per il rimborso del prestito;
- b) differenza fra reddito e spese/ragionevoli spese di sostentamento/rate del prestito.

Allegato 2. Elenco di riferimento per le metriche di monitoraggio per le NPE

Elenco di riferimento per le metriche di monitoraggio per le NPE

Metriche per le NPE

Livelli e flussi di NPE	Consistenze di NPE/Volume totale delle esposizioni Consistenze di NPE + garanzie escusse + esposizioni oggetto di concessioni in bonis/volume totale delle esposizioni + garanzie escusse Flusso trimestrale di NPE (+/-)/Consistenze totali di NPE Flusso trimestrale da esposizione in bonis a NPE Flusso trimestrale da FBE in bonis a NPE Flusso trimestrale da NPE a esposizione in bonis Flusso trimestrale da NPE a FBE in bonis Flusso trimestrale da FBE in bonis a esposizione in bonis Flusso trimestrale da esposizione in bonis a FBE in bonis
Riduzioni di valore	Incremento trimestrale delle consistenze di accantonamenti per perdite Livello trimestrale dei ripristini di riduzioni di valore Variazione trimestrale delle consistenze di accantonamenti per perdite(+/-)/consistenze totali di NPE Accantonamenti totali accumulati/consistenze totali di NPE Per coorte (ad esempio durata in numero di anni della classificazione a NPE, presenza/assenza di garanzia)
Bilancio delle perdite	Perdite totali derivanti dalle concessioni Perdite totali rispetto al bilancio
Attività di recupero	
Attività del personale	Numero di accordi con il debitore per trimestre rispetto al piano Numero di accordi con il debitore a cui fa seguito un accordo di

Elenco di riferimento per le metriche di monitoraggio per le NPE

Recuperi per cassa	<p>concessione</p> <p>Numero di accordi con il debitore a cui fanno seguito recuperi per cassa</p> <p>Recuperi per cassa trimestrali derivanti da NPE/consistenze totali di NPE</p> <p>Recuperi per cassa trimestrali derivanti da interessi su NPE/consistenze totali di NP</p> <p>Recuperi per cassa trimestrali derivanti da capitale e commissioni su NPE/consistenze totali di NPE</p> <p>Recuperi per cassa trimestrali derivanti da liquidazioni connesse a immobili; anche in percentuale di consistenze totali di NPE</p> <p>Recuperi per cassa trimestrali derivanti da liquidazioni non connesse a immobili; anche in percentuale di consistenze totali di NPE</p> <p>Recuperi per cassa trimestrali derivanti da cessioni di NPE; anche in percentuale di consistenze totali di NPE</p> <p>Recuperi per cassa trimestrali derivanti da NPE; anche in percentuale di consistenze totali di NPE</p>
Attività di concessione	
Cancellazione del debito	<p>Cancellazione del debito su base trimestrale</p> <p>Cancellazione del debito su base trimestrale/accantonamenti specifici</p> <p>Cancellazione del debito su base trimestrale/consistenze totali di NPE</p> <p>Cancellazioni contabili su base trimestrale (complete e parziali)</p>
Cancellazioni contabili	<p>Cancellazioni contabili su base trimestrale (complete e parziali)/valutazione individuale delle consistenze di accantonamenti per perdite</p> <p>Cancellazioni contabili su base trimestrale (complete e parziali)/consistenze totali di NPE</p>
Concessioni	<p>Valore delle NPE attualmente oggetto di concessioni</p> <p>Valore delle ultime concessioni concordate per caratteristica (ad esempio esenzione dai pagamenti per più di 12 mesi)</p> <p>Valore dei prestiti attualmente oggetto di concessioni/consistenze totali di NPE</p> <p>Valore delle esposizioni in bonis attualmente oggetto di concessioni</p> <p>FBE deteriorate su base trimestrale/consistenze totali di NPE</p> <p>Totale FBE deteriorate/consistenze totali di NPE</p> <p>Valore delle FBE deteriorate attualmente in situazione di difficoltà finanziaria</p>
Tasso di redefault	<p>Tasso di rientro in bonis</p> <p>Tasso di recuperi per cassa</p> <p>Tasso di redefault su FBE deteriorate</p>
Conversione di debito in attività	<p>Tasso di redefault su FBE in bonis</p> <p>Conversioni del debito in azioni su basi trimestrali, anche in percentuale di</p>

Elenco di riferimento per le metriche di monitoraggio per le NPE

	consistenze totali di NPE
	Conversioni del debito in attività su basi trimestrali, anche in percentuale di consistenze totali di NPE
Azioni esecutive	Valore e numero dei prestiti oggetto di azioni esecutive in corso
	Valore e numero delle garanzie oggetto di recente escussione
	Valore e numero dei prestiti oggetto di nuove azioni esecutive su base trimestrale
	Valore e numero dei prestiti in esito all'azione esecutiva su base trimestrale
	Durata media delle procedure esecutive concluse di recente
	Importi medi recuperati dalle procedure esecutive concluse di recente (compresi i costi totali)
	Tasso di perdita sui prestiti in esito all'azione esecutiva
Voci di conto economico derivanti dalle NPE	
Interessi da NPE	Pagamenti da interessi su NPE rilevati in conto economico
	Percentuale dei pagamenti da interessi su NPE rilevati di fatto percepiti

Allegato 3. Altre metriche di monitoraggio

Informazioni a livello di debitore provenienti da fonti esterne

Fonti esterne	Aumento dei livelli di debito e garanzia reale in altri enti creditizi
	Esposizioni scadute o altre categorie di esposizioni deteriorate in altri enti creditizi
	Default del garante
	Debito censito in un registro centrale privato (se presente)
	Azione legale
	Dissesto
	Variazioni della struttura societaria (ad esempio fusioni, riduzione del capitale)
	Rating esterni assegnati e relative tendenze
	Altre informazioni negative riguardanti i principali clienti/controparti del debitore/fornitore

Informazioni a livello di debitore provenienti da fonti interne

Società	Tendenza negativa del rating interno
	Assegni non pagati
	Variazione significativa del profilo di liquidità
	Leva finanziaria delle passività (ad esempio capitale proprio/totale passività <5 % o <10 %)
	Numero di giorni di scaduto
	Numero di mesi di eventuale utilizzo dello scoperto/superamento dello scoperto
	Utili al lordo delle imposte/ricavi (ad esempio rapporto <-1 %)
	Perdite continue
	Eccesso prolungato dello sconto di commercial paper
	Fondi propri negativi
	Ritardo nei pagamenti
	Calo del fatturato
	Riduzione delle linee di credito relative a crediti commerciali (ad esempio

Informazioni a livello di debitore provenienti da fonti esterne

variazione sui dodici mesi, media 3 mesi/media annuale)

Riduzione inattesa di linee di credito inutilizzate (ad esempio importo non utilizzato/totale accordato)

Persone fisiche

Tendenza negativa del punteggio comportamentale

Tendenza negativa della probabilità di default e/o del rating interno

Rata del mutuo ipotecario > x volte il saldo a credito

Giorni di scaduto per credito al consumo e ipotecario

Diminuzione del saldo a credito >95 % negli ultimi 6 mesi

Saldo a credito totale medio <0,05 % del saldo a debito totale

Concessioni

Relativi tassi di perdita storici

Diminuzione salariale negli ultimi tre mesi

Disoccupazione

Lievi ritardi di pagamento (ad esempio da 5 a 30 giorni di scaduto, a seconda del portafoglio/delle tipologie di cliente)

Riduzione dei trasferimenti bancari in conto corrente

Aumento della rata del prestito in rapporto al salario

Numero di mesi di superamento dello scoperto

Tendenza negativa del punteggio comportamentale

Tendenza negativa della probabilità di default e/o del rating interno

Informazioni a livello di portafoglio

Distribuzione del portafoglio

Distribuzione dimensionale e livello di concentrazione

Principali x gruppi di clienti connessi (ad esempio i primi dieci) e relativi indicatori di rischio

Distribuzione per classi di attività

Scomposizione per industria, settore, tipologia di garanzia reale, paese, scadenza ecc.

Informazioni a livello di debitore provenienti da fonti esterne

Parametri di rischio	Evoluzione di PD/LGD (totale e per segmento) Previsioni e proiezioni di PD/LGD Perdita attesa complessiva Esposizioni in stato di default
Consistenze di accantonamenti per perdite	Consistenze e flussi di accantonamenti per perdite (totali e per portafoglio) Volumi e tendenze degli accantonamenti per rischi significativi a livello individuale Volumi di NPE per categoria (>90 giorni di scaduto, accantonamenti per perdite, ecc.)
NPE/stato delle concessioni/escussioni	Volumi delle esposizioni oggetto di concessioni e raggruppamento (ristrutturazioni, recuperi, proroghe forzate, altre modifiche, rinvii, arretrati >90 giorni, accantonamenti per perdite su crediti) Garanzie escuse sul totale delle esposizioni Incidenza delle NPE escluse le garanzie escuse Incidenza delle NPE incluse le garanzie escuse Copertura delle NPE (accantonamenti per perdite, garanzie reali, altre garanzie)
Tipologia specifica di debitore/settore	
Azioni esecutive	Valore e numero dei prestiti oggetto di azioni esecutive in corso Valore e numero delle garanzie oggetto di recente escussione Valore e numero dei prestiti oggetto di nuove azioni esecutive su base trimestrale Valore e numero dei prestiti in esito all'azione esecutiva su base trimestrale Durata media delle procedure esecutive concluse di recente Importi medi recuperati dalle procedure esecutive concluse di recente (compresi i costi totali) Tasso di perdita sui prestiti in esito all'azione esecutiva

Allegato 4. Politiche comunemente connesse alla gestione delle NPE

Gli enti creditizi dovrebbero sviluppare politiche relative al quadro di gestione delle NPE, sottoporle a regolare riesame e verificare che vengano rispettate.

Si dovrebbero stabilire le seguenti politiche, tenendo conto del principio di proporzionalità, che mirano ad attuare la strategia dell'ente creditizio (inclusa la strategia per gli NPL e il piano operativo, ove pertinente).

Politica di gestione degli arretrati

Questa politica dovrebbe stabilire il modello operativo dell'ente creditizio per la gestione delle NPE (cfr. sezione 5.2), disciplinando almeno i seguenti aspetti:

- struttura e competenze delle unità dedicate alle NPE, con criteri per il passaggio di consegne chiari e collegamento con il raggruppamento delle esposizioni (cfr. sezione 5.2.3);
- procedura che devono seguire le funzioni coinvolte, contemplando come minimo:
 - iter e criteri per il passaggio di consegne da applicare in ciascuno stadio di ritardo di pagamento, lieve ritardo di pagamento e notevole ritardo di pagamento;
 - iter da seguire in caso di classificazione del debitore come non collaborativo e/o non economicamente sostenibile e criteri per l'attribuzione di tali qualifiche;
 - comunicazioni con il debitore in ciascuna fase, che dovrebbero essere in linea con il quadro legislativo del paese di operatività (ad es. codice di condotta);
 - strumenti e metodologie da applicarsi;
- requisiti in termini di risorse umane e tecniche;
- relazioni da produrre internamente a fini di monitoraggio e regolari aggiornamenti all'organo di amministrazione.

Nell'elaborare la politica di gestione degli arretrati gli enti creditizi dovrebbero tenere conto dell'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE e, in particolare, delle disposizioni di cui agli orientamenti ABE su morosità e pignoramenti.

Politica sulle misure di concessione

La politica sulle misure di concessione descritta nella sezione 6.2.1 dovrebbe includere almeno gli elementi di seguito indicati.

- Documentazione finanziaria e non finanziaria che i diversi tipi di debitori sono tenuti a presentare affinché il gestore del credito possa dimostrare la capacità di rimborso di capitale e interessi.
- I principali coefficienti e metriche finanziari minimi relativi alla capacità di rimborso che il personale addetto deve applicare, dettagliati per portafoglio/prodotto/settore specifico al fine di valutare appieno la capacità di rimborso del debitore; orientamenti specifici per settore per stabilire i principali coefficienti e metriche finanziari per settore specifico (PMI e società).
- Processo per individuare e attuare la soluzione di concessione più appropriata al debitore:
 - per la clientela al dettaglio si devono utilizzare gli alberi decisionali. Il processo per la clientela al dettaglio dovrebbe essere in linea con le disposizioni di cui agli orientamenti ABE su morosità e pignoramenti. Per la clientela non al dettaglio, qualora l'approccio ad albero decisionale non sia appropriato, la politica dovrebbe fornire al gestore del credito indicazioni chiare su come valutare l'adeguatezza di una misura di concessione;
 - nel caso di debitori per i quali non si riesca a individuare una soluzione (debitori non economicamente sostenibili e/o non collaborativi), andrebbero stabiliti processi e procedure accompagnati da precise scadenze, finalizzati al trasferimento di tali debitori alle unità dedicate alle NPE responsabili della liquidazione.
- Insieme di misure di concessione di breve e lungo periodo in linea con quanto descritto nella sezione 6.
- Istruzioni chiare per il gestore del credito in merito ai requisiti per la rivalutazione della garanzia reale coerentemente con la sezione 9.
- Processo decisionale, livelli e procedure di approvazione per ogni tipologia di misura di concessione e per entità delle esposizioni.
- Processo e procedura per il monitoraggio delle soluzioni di concessione accordate e del merito del debitore a seguito del completamento di una ristrutturazione, ivi compresi la frequenza del riesame del debitore, la definizione del concetto di redefault, il processo per la rivalutazione e i requisiti per la segnalazione dei redefault.
- La politica dei prezzi rispetto a ciascuna misura di concessione e tipologia di debitore.

Politica di recupero crediti/azioni esecutive

Le unità dedicate alle NPE responsabili del recupero crediti dovrebbero adottare le misure più appropriate con tempestività, al fine di ridurre efficacemente le NPE in un arco temporale definito.

La politica di recupero del credito, in conformità con la strategia per gli NPL, dovrebbe almeno definire i seguenti elementi.

- La gamma di opzioni disponibili per ciascuna tipologia di garanzia. Indicativamente, andrebbero considerate le seguenti opzioni (l'ordine non è prescrittivo):
 - vendita volontaria di attività (il debitore stipula un nuovo accordo e acconsente alla vendita di attività);
 - vendita forzata di attività attraverso interventi dei liquidatori/procedimenti giudiziari (le attività non sono detenute in bilancio dall'ente creditizio);
 - escussione delle garanzie (le attività sono detenute in bilancio dall'ente creditizio);
 - riscossione dei crediti (attività gestita internamente o esternamente);
 - conversione di debito in attività/azioni;
 - cessione di un prestito/un portafoglio di prestiti a una parte terza.
- La procedura da seguire per decidere l'opzione di recupero più opportuna e il gruppo di esperti interni ed esterni da coinvolgere per assistere in tale decisione.
- La scelta della soluzione per il recupero dovrebbe tenere conto dell'esistenza o meno di garanzie, della tipologia di documentazione legale, del tipo di debitore, delle condizioni del mercato locale e delle prospettive macroeconomiche, del quadro giuridico vigente e di eventuali tassi storici di recupero per ciascuna opzione rispetto ai relativi costi sostenuti.
- Una chiara definizione dei debitori non collaborativi o un rimando a politiche connesse che includano tale definizione.
- Un iter di approvazione chiaramente definito per ciascuna fase del processo di recupero crediti per le varie opzioni a disposizione dell'ente creditizio.
- Il ruolo delle funzioni di gestione dei rischi e di revisione interna nella procedura e nel processo di monitoraggio.

Per quanto riguarda la liquidazione delle garanzie, andrebbe definita una politica concernente i seguenti aspetti.

- Il metodo di valutazione da adottare in relazione all'attività in oggetto (in conformità con la sezione 9.7), inclusi i costi di liquidazione applicabili. I costi di liquidazione dovrebbero essere in linea con i requisiti enunciati nella sezione 9.3.3.
- Coinvolgimento di esperti interni o esterni.

- Limiti:
 - all’ammontare delle attività che la banca potrebbe detenere in qualsiasi momento, tenendo conto dei limiti applicabili alle grandi esposizioni specificati nella CRD e del rischio di concentrazione settoriale, ad esempio nel settore immobiliare;
 - all’ammontare delle garanzie escusse che l’ente creditizio può acquisire in un determinato periodo.
- La procedura applicabile in seguito all’escussione di garanzie per la definizione e l’attuazione di una strategia di vendita e l’unità competente all’interno dell’ente creditizio per la gestione delle attività in oggetto (questo aspetto può anche essere disciplinato con una politica specifica concernente le garanzie escusse).

Gli enti creditizi dovrebbero anche tenere conto delle interazioni con altre parti in caso di soggetti, di solito imprese, con esposizioni deteriorate nei confronti di più creditori. Gli enti creditizi dovrebbero quindi definire chiare procedure di negoziazione e interazione con altre istituzioni finanziarie (o parti terze di diversa natura) che vantino un credito nei confronti di uno stesso soggetto.

Politiche in materia di garanzie

Data l’importanza dell’attenuazione del rischio di credito, nel trattamento delle NPE gli enti creditizi dovrebbero elaborare politiche chiare e coerenti in materia di garanzie, ivi comprese politiche per le garanzie escusse. Tali politiche dovrebbero contemplare tutti gli aspetti della gestione, della valutazione e della comunicazione per ogni tipologia di garanzia. In considerazione della complessità e del grado di specializzazione di alcune garanzie, gli enti creditizi dovrebbero ricorrere a competenze esterne per l’elaborazione e il riesame di tali politiche. Gli enti creditizi dovrebbero assicurare un approccio coerente nella gestione e nella valutazione di garanzie con caratteristiche simili all’interno del portafoglio, come illustrato nella sezione 9.

Politica di monitoraggio delle NPE

Andrebbe formulata una politica dedicata che definisca fra l’altro:

- le tipologie di interventi richiesti in risposta a diverse tipologie di rilievo;
- procedure di comunicazione con la gerarchia superiore (escalation);
- elementi fondamentali, frequenza e destinatari dei flussi informativi;
- criteri per il passaggio di consegne/nesso con le procedure di gestione degli NPL.

Politica di esternalizzazione/servicing degli NPL

Andrebbe definita, se pertinente, un’apposita politica per l’esternalizzazione di servizi a soggetti terzi. Tale politica dovrebbe contemplare le procedure richieste per la selezione dei partner, il

contenuto del necessario contratto giuridico e il processo decisionale relativo agli accordi di esternalizzazione nonché il monitoraggio di tali accordi.

Allegato 5. Possibili misure di concessione

Misure di concessione	Descrizione	Sostenibilità economica e altre considerazioni importanti
1. Pagamento di soli interessi	Durante un periodo definito di breve durata vengono pagati i soli interessi sui finanziamenti e non sono effettuati rimborsi in linea capitale. Il capitale rimane quindi invariato e le condizioni per la struttura dei rimborsi sono oggetto di una nuova valutazione alla fine del periodo di pagamento di soli interessi, subordinatamente alla capacità di rimborso valutata.	<p>Questa misura dovrebbe essere accordata/considerata economicamente sostenibile solo se l'ente creditizio è in grado di dimostrare (in base a informazioni finanziarie documentate ragionevoli) che le difficoltà finanziarie del debitore sono di natura temporanea e che dopo il periodo definito di pagamento di soli interessi il debitore sarà in grado di assicurare il servizio del prestito almeno in base alla capacità di rimborso precedente.</p> <p>La misura non dovrebbe generalmente applicarsi per più di 24 mesi, che scendono a 12 in caso di costruzione di immobili commerciali e di project finance.</p> <p>Una volta conclusosi il periodo definito per questa misura di concessione, l'ente dovrebbe condurre una nuova valutazione della capacità del debitore di assicurare il servicing del debito in modo da procedere con un calendario di rimborso rivisto che possa tener conto dell'elemento di capitale non rimborsato in questo periodo di pagamento dei soli interessi.</p> <p>In gran parte dei casi questa misura sarà offerta in combinazione con altre a più lungo termine per compensare il livello temporaneamente inferiore dei rimborsi (ad esempio, estensione della scadenza).</p>
2. Pagamenti ridotti	Riduzione dell'importo delle rate di rimborso per un periodo definito di breve durata al fine di tener conto del peggioramento della situazione finanziaria del debitore e successiva prosecuzione dei rimborsi sulla base della capacità di rimborso prevista. Gli interessi rimangono interamente esigibili.	<p>Cfr. «1. Pagamento di soli interessi».</p> <p>Se l'entità della riduzione dei pagamenti è moderata e sono soddisfatte tutte le altre condizioni indicate in precedenza, questa misura potrebbe essere applicata per un periodo superiore a 24 mesi.</p>
3. Periodo di concessione	Concessione al debitore di una	Cfr. «1. Pagamento di soli interessi.»

Misure di concessione	Descrizione	Sostenibilità economica e altre considerazioni importanti
tolleranza/moratoria dei pagamenti	dilazione definita per l'adempimento degli obblighi di rimborso, di norma con riferimento a capitale e interessi.	
4. Capitalizzazione di arretrati/interessi	Misura di concessione applicata agli arretrati e/o agli interessi arretrati maturati che consiste nell'aggiungere gli importi non pagati alla quota capitale in essere da rimborsare nel quadro di un programma rimodulato sostenibile.	<p>Questa misura dovrebbe essere accordata/considerata economicamente sostenibile solo nei casi in cui l'ente abbia valutato che i livelli verificati di reddito/spesa del debitore (in base a informazioni finanziarie documentate ragionevoli) e i rimborsi rivisti proposti sono sufficienti a consentire al debitore di effettuare il rimborso del prestito rivisto sulla base di capitale e interessi per la durata del piano di rimborso rivisto e ha chiesto conferma formale del fatto che il cliente comprende e accetta le condizioni di capitalizzazione.</p> <p>La capitalizzazione degli arretrati dovrebbe essere accordata in modo selettivo nei soli casi in cui il recupero di arretrati storici o di pagamenti dovuti ai sensi del contratto non è possibile e la capitalizzazione è l'unica opzione realisticamente disponibile.</p> <p>Gli enti dovrebbero in generale evitare di offrire questa misura a un debitore più di una volta; inoltre la misura dovrebbe essere applicata esclusivamente agli arretrati che non superano una quota predefinita del capitale complessivo (che dovrebbe essere stabilita nel regolamento interno della banca in materia di misure di concessione).</p> <p>L'ente dovrebbe valutare come adeguata e appropriata per il debitore la percentuale di arretrati capitalizzati rispetto ai rimborsi di capitale e interessi.</p>
5. Riduzione del tasso di interesse	Riduzione permanente (o temporanea) del tasso di interesse (fisso o variabile) a un livello equo e sostenibile.	Le esposizioni con tassi di interesse elevati rientrano tra le cause comuni di difficoltà finanziarie. Le difficoltà finanziarie di un debitore possono derivare in parte dal fatto che i tassi di interesse sono eccessivamente elevati rispetto al suo reddito oppure che, per l'evoluzione dei tassi di interesse, a fronte di un tasso

Misure di concessione	Descrizione	Sostenibilità economica e altre considerazioni importanti
		<p>fisso, il debitore si trova a sostenere un costo di finanziamento esorbitante rispetto alle condizioni di mercato. In questi casi potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di ridurre il tasso di interesse.</p> <p>Occorrerebbe segnalare con chiarezza se la sostenibilità finanziaria può essere conseguita esclusivamente a tassi inferiori a quelli necessari per coprire i rischi o i costi.</p> <p>Questa misura può essere applicata esclusivamente come misura a breve termine.</p>
6. Estensione della scadenza	Estensione della scadenza del prestito (vale a dire, della data di pagamento dell'ultima rata del prestito prevista dal contratto) che permette una riduzione degli importi delle rate distribuendo i rimborsi su un periodo più lungo.	<p>Se il debitore è vincolato a un'età di pensionamento obbligatoria, l'estensione della scadenza dovrebbe essere considerata economicamente sostenibile solo nei casi in cui l'ente ha valutato ed è in grado di dimostrare che il debitore può, tramite una pensione o altre fonti di reddito verificate, assicurare i rimborsi del prestito rivisti su base sostenibile.</p> <p>L'estensione della scadenza andrebbe considerata solo se in linea con il ciclo di vita delle garanzie esistenti o in caso di adeguata sostituzione delle garanzie in essere.</p>
7. Garanzie aggiuntive	Ottenimento di privilegi ulteriori su attività non vincolate come garanzia aggiuntiva del debitore volta a compensare la maggiore esposizione al rischio e come parte del processo di ristrutturazione.	<p>Questa opzione non costituisce una misura di concessione economicamente sostenibile a sé stante in quanto non risolve di per sé la presenza di ritardi di pagamento relativi a un prestito. Di norma è volta ad assicurare un migliore o pieno rispetto delle clausole contrattuali riguardanti il rapporto fra credito e valore della garanzia (<i>loan to value</i>, LTV).</p> <p>Le garanzie aggiuntive possono assumere numerose forme, quali la costituzione di un pegno su deposito in contanti, la cessione di crediti o l'accensione di un'ipoteca nuova/aggiuntiva su beni immobili.</p> <p>Gli enti dovrebbero valutare con attenzione i privilegi di secondo e terzo</p>

Misure di concessione	Descrizione	Sostenibilità economica e altre considerazioni importanti
8. Cessione volontaria/assistita	Accordo tra l'ente creditizio e il debitore finalizzato a cedere su base volontaria l'attività o le attività garantite per rimborsare parzialmente o interamente il debito.	<p>grado e le garanzie personali.</p> <p>L'ente creditizio dovrebbe ristrutturare l'eventuale debito residuo dopo la cessione assistita con un piano di rimborso appropriato in linea con la nuova valutazione della capacità di rimborso del debitore.</p> <p>Per le misure di concessione che possono richiedere la vendita di un immobile a fine periodo, gli enti creditizi dovrebbero considerare in modo prudente l'approccio futuro alla porzione di debito che potrebbe rimanere in essere dopo la cessione dell'immobile e affrontare la questione appena possibile.</p> <p>Per le esposizioni che sono rimborsati attraverso l'escussione di garanzie in un momento predefinito, l'escussione non costituisce una misura di concessione a meno che non sia esercitata prima del momento predefinito a causa di difficoltà finanziarie.</p>
9. Rimodulazione dei pagamenti	L'esistente calendario di rimborso previsto dal contratto è rimodulato in un nuovo programma sostenibile basato su una valutazione attendibile, attuale e prevista dei flussi di cassa del debitore.	<p>Segue un elenco di possibili opzioni di rimborso.</p> <p>i. Rimborso parziale: quando, ad esempio a seguito della cessione di attivi, viene effettuato un pagamento che è inferiore all'importo residuo in essere dell'esposizione. Questa opzione viene applicata per ridurre in misura significativa l'esposizione a rischio e consentire l'attuazione di un programma di rimborso sostenibile per l'importo residuo in essere. Essa dovrebbe essere preferita alle opzioni di pagamento bullet e pagamento crescenti nel tempo descritte di seguito.</p> <p>ii. Pagamenti balloon o bullet: quando i rimborsi sono rimodulati in modo tale da assicurare il pagamento di una parte consistente del capitale a una data successiva prima della scadenza del prestito. Questa opzione dovrebbe essere utilizzata/considerata sostenibile solo in circostanze eccezionali e quando l'ente può debitamente dimostrare la</p>

Misure di concessione	Descrizione	Sostenibilità economica e altre considerazioni importanti
		<p>disponibilità futura, da parte del debitore, dei flussi di cassa necessari per effettuare il pagamento secondo questa modalità.</p> <p>iii. Pagamenti crescenti nel tempo (step-up): gli enti dovrebbero considerare sostenibile una soluzione che includa questa opzione solo quando possono assicurare, e sono in grado di dimostrare, che esistono validi motivi per attendersi che gli aumenti futuri dei pagamenti possano essere sostenuti dal debitore.</p>
10. Conversione valutaria	Allineamento della valuta dell'esposizione a quella dei flussi di cassa.	Gli enti creditizi dovrebbero fornire ai debitori una spiegazione esauriente dei rischi di cambio e dovrebbero anche fare riferimento all'assicurazione sulla conversione valutaria.
11. Altre modifiche delle condizioni/delle clausole contrattuali	Decisione dell'ente creditizio di sollevare il debitore dall'adempimento di clausole o condizioni incluse in un contratto di prestito non elencate sopra.	
12. Rifinanziamenti/nuovi finanziamenti	Nuove misure di finanziamento per favorire il recupero dell'esposizione di un debitore in difficoltà.	<p>Questa soluzione non si configura di norma come una misura di concessione economicamente sostenibile a sé stante, ma dovrebbe essere associata ad altre misure di concessione riguardanti le esposizioni che già presentano ritardi di pagamento. Essa andrebbe applicata solo in casi eccezionali.</p> <p>Possono essere concessi nuovi finanziamenti e questo può comportare la costituzione di garanzie aggiuntive. In caso di accordi tra creditori, dovrebbe essere necessario introdurre clausole contrattuali che compensino il rischio aggiuntivo sostenuto dall'ente creditizio.</p> <p>Tale misura potrebbe essere più adeguata alle esposizioni verso imprese e comportare una valutazione approfondita della capacità di pagamento del debitore con un coinvolgimento sufficiente di esperti del settore indipendenti per giudicare la sostenibilità economica dei piani industriali e delle proiezioni dei flussi di cassa forniti. Essa dovrebbe essere</p>

Misure di concessione	Descrizione	Sostenibilità economica e altre considerazioni importanti
		<p>considerata economicamente sostenibile solo quando la valutazione approfondita delle disponibilità finanziarie del debitore dimostra appieno la capacità di rimborso.</p>
13. Consolidamento del debito	Comporta la combinazione di molteplici esposizioni in una unica o in un numero limitato di esposizioni.	<p>Questa soluzione non si configura di norma come una misura di concessione economicamente sostenibile a sé stante, ma dovrebbe essere associata ad altre misure di concessione riguardanti le esposizioni che già presentano ritardi di pagamento.</p> <p>Si tratta di un'opzione particolarmente utile nei casi in cui la combinazione delle garanzie reali e dei flussi di cassa garantiti determina una copertura complessiva maggiore per il prestito totale che per i singoli prestiti. Ciò avviene ad esempio perché si riducono al minimo le fuoriuscite di contante o si agevola la riallocazione degli avanzi di cassa tra le esposizioni.</p>
14. Cancellazione parziale o totale del debito	Si tratta del caso in cui l'ente creditizio rinuncia al diritto di recuperare mediante vie legali l'intero ammontare del debito ancora dovuto dal debitore oppure parte di esso.	<p>Tale misura dovrebbe essere utilizzata quando l'ente creditizio acconsente a un «pagamento ridotto a saldo di ogni conto», in base al quale accetta di cancellare il debito residuo nella sua interezza se il debitore rimborsa l'importo ridotto del saldo in linea capitale entro un termine concordato.</p> <p>Gli enti creditizi dovrebbero applicare le opzioni di cancellazione del debito con cautela poiché la possibilità di una cancellazione può dare adito a comportamenti opportunistici e potrebbe quindi incoraggiare «default strategici». Gli enti dovrebbero pertanto definire politiche e procedure specifiche in materia di cancellazione del debito per assicurare l'esistenza di controlli robusti.</p>